



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 593

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 marzo 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):

Plenaria *Pag.* 7

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria (pomeridiana) » 10

Plenaria (notturna) ()*

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 14

Plenaria » 16

2^a - Giustizia:

Plenaria » 19

7^a - Istruzione:

Plenaria » 36

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 57

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 68

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56). » 70

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 593^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 marzo 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	76
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i>	»	85
<i>Plenaria</i>	»	85

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	94
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	96
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	98

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	117

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 27) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Gasparri per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 marzo 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore GASPARRI (*PdL*).

Gli pongono domande i senatori ADAMO (*PD*), SARO (*PdL*), CASSON (*PD*), MALAN (*PdL*), SANNA (*PD*) e LI GOTTI (*IdV*).

Congedato il senatore Gasparri, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 24) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 marzo 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La relatrice ADAMO (*PD*) ritiene che la Giunta debba proporre all'Assemblea di non considerare le opinioni espresse di cui alla richiesta di deliberazione in esame come insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore SARO (*PdL*) dichiara che il suo Gruppo voterà contro la proposta formulata dalla relatrice.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice ADAMO (*PD*) di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Guzzanti, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, respingendo la proposta messa ai voti dal Presidente, propone invece di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il senatore Malan è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****5^a (Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**32^a Seduta***Presidenza del Presidente della 1^a Commissione***VIZZINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(3047-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Cambursano ed altri, Marinello ed altri, Beltrandi ed altri, Merloni ed altri, Lanzillotta ed altri, Antonio Martino ed altri, Bersani ed altri e del disegno di legge costituzionale n. 4620 d'iniziativa governativa; approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il senatore PARDI (*IdV*), nonostante i senatori del suo Gruppo figurino tra i proponenti del disegno di legge costituzionale, esprime alcune perplessità sia di natura formale sia quanto ai profili di merito.

Anzitutto, a suo avviso, il testo presenta contraddizioni logiche ed espressive. Inoltre, esso appare stilisticamente eterogeneo rispetto all'impianto originario della Costituzione, analogamente ad altre riforme costituzionali più recenti, come quella dell'articolo 111, in materia di «giusto processo», e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. In

particolare, dubita dell'opportunità di inserire in Costituzione locuzioni come quelle in cui si prevede che si debba «tenere conto» delle fasi avverse o favorevoli del ciclo economico, ovvero «considerare» i suoi effetti.

Esprime riserve sull'efficacia della disposizione, che, invece, appare come l'esito di un'operazione retorica, diretta soprattutto a rispondere a istanze e sollecitazioni provenienti da istituzioni internazionali. Inoltre, nutre dubbi sull'effettività della disposizione che, come altre prescrizioni costituzionali, quale l'articolo 53, rischia di rimanere inattuata. In proposito, ricorda il giudizio contrario espresso anche da illustri economisti, i quali hanno rilevato il rischio di effetti perversi in caso di recessione economica.

Conclude, auspicando che non si raggiunga, in seconda deliberazione, il *quorum* dei due terzi previsto dall'articolo 138 della Costituzione, in modo da consentire ai cittadini di esprimere la loro opinione sulla riforma.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ribadisce la preferenza per una revisione costituzionale limitata agli articoli 81 e 53 della Costituzione, come proposto nel disegno di legge n. 2881, da lui presentato insieme ad altri firmatari. In ogni caso, conviene sull'opportunità di ridefinire il rapporto tra il cittadino e lo Stato, in modo da accompagnare la limitazione del potere di spesa con quella dell'imposizione fiscale, così come avviene negli Stati Uniti e in altre democrazie liberali.

Infine, auspica che, a seguito della modifica costituzionale in esame, la Corte costituzionale possa esercitare un controllo più stringente sulla spesa pubblica.

Il senatore VACCARI (*LNP*) osserva, preliminarmente, che già in occasione della prima deliberazione era stato evidenziato come l'espressione «equilibrio di bilancio» non corrisponda alle indicazioni fornite in merito dalla Commissione europea, quali specificate, tra l'altro, dal Direttore generale Buti, durante l'audizione informale degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 3^a, 5^a e 14^a, del 14 marzo scorso. Reputa, a tal proposito, più adeguata l'espressione «pareggio di bilancio». Osserva, inoltre, che la riforma costituzionale che il Parlamento si accinge ad approvare non garantisce neanche il conseguimento delle finalità indicate dalle istituzioni europee, che necessitano di adeguati provvedimenti di attuazione. Le manovre del Governo degli ultimi mesi sembrano, invece, non andare nella direzione richiesta, non tenendo adeguatamente conto della situazione economica. A titolo di esempio, fa riferimento alla marcata riduzione della produzione industriale e degli ordini tra il 2010 e il 2011. Sembra, pertanto, che l'economia del Paese non sia in grado di generare quella ricchezza necessaria a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio attraverso un adeguato gettito fiscale. Ritiene che il raggiungimento degli obiettivi posti dalle istituzioni europee richiederebbe piuttosto una drastica riduzione della spesa pubblica.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) osserva preliminarmente che il disegno di legge interviene a modificare il patto sancito, a livello co-

stituzionale, tra lo Stato e i cittadini tramite la fissazione di un obiettivo riguardante il saldo di bilancio. Tuttavia, al fine di evitare che il patto suddetto venga violato, il provvedimento richiederebbe di essere bilanciato dall'introduzione di un tetto al prelievo fiscale che si ispiri a principi di matrice liberale. È evidente, tuttavia, che una riforma di tale portata andrebbe affrontata non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche in sede politica. È evidente, infatti, che con il disegno di legge in esame non ci si limita a evitare distorsioni della spesa pubblica, ma si intende raggiungere obiettivi più ambiziosi, che presuppongono un confronto tra le diverse culture politiche.

Il senatore CECCANTI (PD) non condivide le osservazioni del senatore Fleres, ritenendo che la sinistra storicamente abbia piuttosto contribuito alla riduzione della spesa pubblica nell'interesse del Paese. Inoltre, osserva che il dibattito in occasione della seconda deliberazione dovrebbe concentrarsi sul conseguimento della maggioranza dei due terzi, ipotesi privilegiata dall'articolo 138 della Costituzione, che concepisce il *referendum* confermativo solo come ipotesi eventuale nel caso in cui la modifica costituzionale fosse approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi.

Il senatore LEGNINI (PD) dichiara anzitutto di non condividere l'intervento del senatore Pardi, in quanto l'intento della riforma, appare di stringente necessità, anche perché può consentire al Paese un salto di qualità, non solo con riferimento ai vincoli europei, ma anche in chiave nazionale. Quando la legge attuativa della riforma costituzionale sarà in vigore, essa consentirà un maggior controllo della finanza pubblica del Paese. Conclude, osservando che l'approvazione della riforma costituzionale costituisce un atto di responsabilità non tanto nei confronti delle istituzioni europee, quanto nei confronti dei cittadini italiani.

Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, anche a nome dell'altro relatore Azzollini, rinuncia a replicare.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori Vizzini e Azzollini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale in titolo.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI avverte che la seduta di domani, mercoledì 21 marzo, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria

31^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI, d'intesa con il presidente della Commissione bilancio Azzollini, sottopone un'ipotesi di organizzazione dei lavori alla valutazione delle Commissioni riunite. Propone infatti che, nel corso dell'odierna seduta, si proceda allo svolgimento delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e che, invece, si dedichi l'odierna seduta notturna alla comunicazione delle declaratorie di inammissibilità degli emendamenti presentati e si dia inizio alla loro illustrazione.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente della 5^a Commissione AZZOLLINI (*PdL*), relatore, replica agli intervenuti, richiamando le considerazioni di merito da lui già formulate in sede di relazione sui profili di competenza della stessa Commissione bilancio.

Osserva quindi che, nel corso della discussione generale, sono emersi temi di grande rilevanza che saranno ulteriormente approfonditi nel corso dell'esame degli emendamenti. Pertanto si riserva valutazioni più specifiche e motivate in sede di espressione dei pareri sulle proposte di modifica presentate.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, replica agli intervenuti e ricorda come, nel corso della discussione generale, vi sia stata una larga convergenza nel riconoscere il carattere specifico e settoriale delle disposizioni contenute nel decreto-legge, non senza esprimere una valutazione positiva su di esse e sulle finalità di semplificazione tributaria ad esse assegnate.

Tuttavia, gli interventi svolti in discussione generale e gli emendamenti presentati hanno posto un duplice ordine di questioni. Innanzitutto è emersa l'esigenza di apportare modifiche di miglioramento ad alcuni specifici settori dell'ordinamento tributario. Si tratta infatti della disciplina dell'IMU, con riferimento alla possibile introduzione di agevolazioni per gli immobili agricoli strumentali e gli alloggi degli istituti autonomi case popolari. Ulteriori misure del decreto-legge, che sono state oggetto di un'approfondita analisi, riguardano il contributo all'ANCI per il finanziamento delle attività dell'IFEL, l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della Regione Campania e l'autorizzazione all'Agenzia delle entrate per l'espletamento di nuovi concorsi relativi a posizioni dirigenziali.

Rimarca inoltre che la seconda e più rilevante questione concerne l'interrogativo se il lavoro legislativo delle Commissioni riunite possa già essere orientato verso l'obiettivo di affrontare i problemi derivanti dall'attuale congiuntura economica. Risulta a suo avviso innegabile come le decisioni che potranno essere assunte dalle Commissioni riunite debbano tener conto del progressivo deterioramento del ciclo economico, con una marcata diminuzione del prodotto interno lordo prevista per il corrente anno e oscillante tra il -1 e il -2 per cento. È a tutti noto come il rallentamento della crescita economica produrrà direttamente effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica: del resto lo stesso Governo, consapevole di tali rischi e in vista dell'obiettivo del pareggio di bilancio da raggiungere nel 2013, ha previsto l'incremento di due punti percentuali delle aliquote dell'IVA a decorrere dal prossimo mese di ottobre. Occorre quindi prendere coscienza della stretta correlazione che esiste tra l'andamento dell'economia reale e il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Peraltro gli aumenti dell'IVA costituiranno un ulteriore aggravio fiscale che peserà sull'economia reale, in modo da rendere certa e difficilmente contrastabile l'attuale tendenza alla recessione.

Sottolinea dunque che occorre individuare i tempi e gli strumenti per un intervento tempestivo: in tal senso il decreto-legge in esame potrebbe costituire l'occasione per anticipare l'introduzione e l'entrata in vigore di alcuni elementi dell'annunciata riforma fiscale, considerato che l'approvazione parlamentare e la successiva attuazione del disegno di legge delega che il Governo si appresta ad adottare avranno tempi molto lunghi e potrebbero quindi intervenire con ritardo rispetto all'attuale andamento del ciclo economico. Occorre inoltre offrire anche una risposta all'analisi che la Corte dei conti ha svolto sul peso che la corruzione nella pubblica Amministrazione ha acquistato nei confronti del bilancio dello Stato (pari a 60 miliardi di euro) e sul crescente livello dell'evasione fiscale, pari a 120 miliardi di euro. Rileva allora che le Commissioni riunite potrebbero esaminare le opportune modifiche al decreto-legge per muovere i primi passi su tali fronti e per anticipare gli elementi di una manovra di sostegno all'economia reale, attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle risorse necessarie. Ribadisce infatti che è questo il nodo politico che attende una risposta. Del resto non riterrebbe del tutto convincente, da un punto di vista politico, neanche l'affermazione di una parziale apertura circa la possibilità di modificare il decreto-legge, nel caso in cui si volesse in tal modo rinviare a fine anno o nel 2013 l'assunzione delle decisioni di politica economica che risultano necessarie. Risulta a tutti noto che già nel prossimo autunno si produrranno le conseguenze negative dell'attuale ciclo economico e dell'aumento della pressione fiscale con effetti sul tasso di occupazione. In tale contesto, riterrebbe quindi una scelta politicamente responsabile decidere di anticipare il varo di una manovra strutturale, se non mediante il provvedimento in esame, quantomeno con un intervento legislativo non oltre le prossime settimane.

Il sottosegretario CERIANI replica agli intervenuti e osserva che il presidente Baldassarri, già in sede di relazione introduttiva, ha colto lo spirito e le finalità del decreto-legge e soprattutto il suo carattere limitato e settoriale. Tuttavia, la rinuncia a introdurre attraverso di esso riforme strutturali, non deve essere valutata in senso negativo. Infatti, in ambito governativo si è lungamente discusso sull'opportunità di introdurre una serie di microinterventi nel sistema fiscale, soprattutto tenendo conto della necessità di introdurre misure correttive già da tempo attese. Di conseguenza, il Governo ha scelto di accorpate in un unico provvedimento tutte le misure di modifica ritenute opportune, stante anche la necessità di ricorrere allo strumento legislativo. Per il futuro riterrebbe quindi di estremo interesse poter individuare uno strumento normativo ordinario e a carattere annuale, con il quale apportare modifiche settoriali e mirate al complesso delle norme in tema di entrate tributarie.

Nel giudicare di estremo interesse la questione posta dal presidente Baldassarri riguardo alla possibilità di anticipare una manovra anticongiunturale, sottolinea che essa sarà certamente affrontata nel prosieguo della discussione dal Governo. Ribadisce infine l'impegno a condurre un esame attento e approfondito sugli emendamenti presentati.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, sottolinea il carattere strutturale e non semplicemente anticongiunturale della manovra che dovrebbe essere a suo parere adottata con il decreto-legge in esame.

La senatrice CARLONI (*PD*) dichiara di ritirare i propri emendamenti 2.38 e 2.51.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati ritirati e che quindi nell'attuale fase non si intendono presentati, come quelli della senatrice Carloni, gli emendamenti 3.98, 3.99, 4.67, 8.14, 8.15, 8.16, 8.19, 8.20, 8.21, 10.24 e 10.25.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.49, 4.50, 4.94, 4.95, 4.89, 4.90 e 4.92.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 marzo 2012

Sottocommissione per i pareri**191^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(3111-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2829) Deputata Manuela DI CENTA ed altri. – Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti. Non ravvisando profili di incostituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3086) PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3144) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia (n. 442)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI(*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria
365^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 272 E CONNESSI

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) invita il Governo a pronunciarsi quanto prima sui disegni di legge nn. 272 e connessi, in materia di polizia locale, tenuto conto delle sollecitazioni che provengono sia dagli operatori che dai cittadini.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide la richiesta del senatore Benedetti Valentini e ricorda che il Ministro dell'interno ha confermato l'orientamento del Governo, favorevole all'approvazione del provvedimento, preannunciando il parere sugli emendamenti in esame.

Il PRESIDENTE informa che il comitato ristretto si appresta a concludere i propri lavori e a riferire alla Commissione sugli emendamenti in esame non appena sarà acquisito il parere del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la senatrice Incostante svolgerà la funzione di relatore insieme al senatore Pastore e propone di fissare un termine breve per la presentazione di emendamenti.

Il senatore BODEGA (*LNP*) ritiene che la fissazione di un termine eccessivamente ravvicinato non consenta il necessario approfondimento del testo. Si chiede se l'esame del Senato possa, al pari di quello effettuato presso l'altro ramo del Parlamento, svolgersi con pienezza della potestà emendativa o se il Governo intenda porre la questione di fiducia, limitando di fatto possibili interventi migliorativi.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'indicazione di un termine ravvicinato è collegata all'eventualità che la discussione in Assemblea sia fissata dalla Conferenza dei Capigruppo già per le sedute della prossima settimana.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta del Presidente di fissare un termine breve di scadenza per la presentazione di emendamenti: la possibilità di apportare alcune significative modifiche implica che il provvedimento sia esaminato ancora dalla Camera dei deputati entro il termine di scadenza del decreto-legge.

Il senatore BODEGA (*LNP*) osserva che un esame affrettato da parte del Senato preclude di fatto il necessario approfondimento del decreto-legge.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 21 marzo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori PASTORE (*PdL*) e INCOSTANTE (*PD*) rinunciano a replicare e si riservano di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2746) GRILLO ed altri. – Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il sottosegretario CARDINALE, a nome del Governo, si riserva di pronunciarsi in merito al disegno di legge in titolo dopo aver seguito la discussione generale.

Il senatore SANNA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il proponente intervenga ai lavori della Commissione al fine di illustrare le finalità e il contenuto normativo del disegno di legge.

Esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 che esenta le ONLUS «da qualsiasi responsabilità» per la donazione agli indigenti di prodotti alimentari: benché infatti la relazione che accompagna il disegno di legge faccia salvi i casi di dolo e colpa grave, tali eccezioni non sono indicate nel testo.

Inoltre, chiede al Governo di conoscere se risultino allo stato casi di responsabilità legati alle attività di cui alla legge n. 155 del 2003.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 18 di giovedì 5 aprile, e di invitare il proponente a illustrare alla Commissione i profili più problematici del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata per un'ulteriore seduta giovedì 22 marzo, alle ore 8,30, per l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3194 (d-l 5/2012 – semplificazione e sviluppo)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**301^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale magistrati, la dottoressa Anna Canepa, sostituto procuratore nazionale antimafia di Roma, il dottor Michele Ciambellini, giudice del tribunale di Napoli, il dottor Giuseppe Creazzo, procuratore di Palmi, il dottor Nicola Di Grazia, giudice del tribunale di Roma, il dottor Cosimo Ferri, giudice del tribunale di Massa, il dottor Stefano Schirò, consigliere della Corte di cassazione, la dottoressa Loredana Micciché, consigliere sezione lavoro presso la Corte d'appello di Roma, la dottoressa Luisa De Renzis, giudice del tribunale di Roma, il dottor Valerio Savio, giudice del tribunale di Roma, la dottoressa Rosa Polito, addetto stampa; per l'Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato, il dottor Giuseppe Severini, presidente di sezione, i dottori Roberto Chieppa e Roberto Garofoli e il professor dottor Damiano Nocilla, consiglieri di Stato; per il Consiglio nazionale forense l'avvocato Paolo Berruti, consigliere nazionale; e per l'Unione camere penali italiane l'avvocato Valerio Spigarelli, presidente..

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poichè non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati: audizione dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato, del Consiglio Nazionale Forense e dell'Unione camere penali italiane

Il presidente BERSELLI saluta i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), ricordando che l'audizione si inserisce nell'ambito di un'indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di valutazione utili alla Commissione chiamata a rendere parere sul disegno di legge n. 3129, con particolare riferimento all'articolo 25 che reca modificazioni alla legge n. 117 del 1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati.

Evidenzia al riguardo che la maggiore novità della normativa proposta è rappresentata dall'introduzione di un regime di responsabilità diretta del magistrato in sostituzione della precedente responsabilità dello Stato con possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile.

Prende la parola la dottoressa CANEPA la quale ringrazia la Commissione per aver disposto l'audizione dell'ANM su un tema così cruciale per l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. L'emendamento alla legge comunitaria approvato dalla Camera dei deputati prevede l'eliminazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, introducendo clausole generali che ampliano a dismisura la responsabilità del giudice. Sottolinea che la norma così come formulata delinea un regime di responsabilità di carattere punitivo, sia sotto il profilo procedurale, stante la previsione di un'azione diretta nei confronti del magistrato, sia sotto il profilo sostanziale, alla luce della riformulazione dei limiti alla responsabilità.

Evidenzia altresì che l'introduzione della norma viene strumentalmente giustificata, richiamando la necessità di adeguare l'ordinamento italiano ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in alcune recenti decisioni, che tuttavia non riguardano specificatamente il profilo della responsabilità dei giudici ma investono la questione della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario commessa dagli organi giurisdizionali di ultima istanza. Precisa al riguardo che né le sentenze del giudice comunitario né la normativa europea impongono agli Stati membri di modificare la disciplina interna relativa alla responsabilità dei giudici, che peraltro in nessun paese europeo è configurata in termini di responsabilità diretta. Dopo aver richiamato la compiuta ana-

lisi svolta dal professor Trimarchi in argomento, invita ad una riflessione sugli effetti della disciplina introdotta dall'articolo 25 del disegno di legge in esame sul funzionamento del sistema giudiziario e sulla sua incidenza sui principi, di rilevanza costituzionale, dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice. Fa presente che tali principi risultano irrimediabilmente compromessi dalla previsione di un'azione di responsabilità diretta nei confronti del magistrato, che nell'esprimere il proprio giudizio sulla controversia assegnata sarebbe esposto e condizionato soprattutto da chi ha i mezzi, anche economici, per iniziare in corso di causa, ovvero successivamente, un contenzioso sulla responsabilità.

Conclude richiamando l'attenzione sulla circostanza che la nuova disciplina intacca l'attività interpretativa del giudice che rappresenta il cuore della giurisdizione libera e indipendente.

Interviene il dottor CREAZZO associandosi ai ringraziamenti espressi dalla collega nei confronti della Commissione.

Ricorda in via preliminare che la disciplina legislativa attuale costituisce un punto di equilibrio tra la necessità di prevedere la responsabilità dei magistrati per l'esercizio delle funzioni svolte, come richiesto dall'articolo 28 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale, e l'esigenza di salvaguardare la libertà del giudice nell'attività valutativa. Ritiene quindi assolutamente condivisibili i timori espressi dalla collega sulla possibilità che il nuovo impianto normativo determini pressioni, condizionamenti e timori nel magistrato giudicante, soprattutto nei confronti delle parti economicamente più forti. Osserva inoltre che il giudice ne risulterebbe esposto in corso di causa, stante la possibilità di esperire l'azione di responsabilità anche a fronte dei provvedimenti adottati nelle more della decisione definitiva.

Evidenzia poi che gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria sono esclusivamente riferiti alle violazioni commesse dai giudici di ultima istanza nell'interpretazione del diritto comunitario. Richiama infine l'attenzione sulla necessità che l'azione di rivalsa rimanga sottoposta ai limiti previsti dalla normativa vigente nella quale sono previsti l'esonero di responsabilità per l'attività interpretativa e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Conclude rappresentando la posizione condivisa da tutti i componenti della ANM secondo cui lo Stato non può ridurre le garanzie di indipendenza e di imparzialità della magistratura.

Interviene il dottor FERRI, il quale innanzitutto ringrazia la Commissione giustizia per l'attenzione prestata. Ribadisce quindi che la disciplina in esame coinvolge i profili dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura imponendo una modifica alla legge Vassalli non richiesta ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, con risvolti organizzativi e pratici tali da paralizzare il sistema giudiziario. Segnala che, peraltro, l'estensione della responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario commesse dagli organi giurisdizionali al di

fuori dei confini delineati dalla Corte di giustizia potrebbe essere invocata anche nei confronti dello Stato-legislatore che non attui le direttive comunitarie.

Evidenzia inoltre che la posizione dell'ANM non è ispirata dalla volontà di difendere un privilegio della magistratura, nei confronti della quale è previsto un regime di responsabilità con caratteri distintivi rispetto a quello previsto per gli altri funzionari pubblici. Fa presente che le critiche formulate nei confronti della normativa proposta sono mosse dall'intento di salvaguardare l'interesse dei cittadini ad avere un giudice forte, terzo e imparziale sottolineando che la previsione di una responsabilità diretta del giudice lo renderebbe viceversa debole, timoroso e condizionato nelle sue decisioni.

Rappresenta altresì come l'attuazione della disposizione causerebbe notevoli difficoltà al sistema giustizia, moltiplicando i giudizi pendenti, atteso anche che l'azione di responsabilità potrebbe essere esperita anche a fronte di provvedimenti cautelari adottati ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile nonché delle ordinanze provvisoriale. Richiama inoltre l'attenzione sulla possibilità che il giudice si determini nel senso della astensione a fronte di giudizi che lo potrebbero veder coinvolto sotto il profilo della responsabilità.

Evidenzia poi che l'ordinamento prevede numerose forme di responsabilità del giudice, in particolare, in aggiunta a quella civile, la responsabilità penale, disciplinare e contabile, risultando priva di fondamento l'affermazione secondo cui, a fronte dei limiti previsti dalla legge n. 117 del 1988 alla rivalsa, sussisterebbe, per i magistrati, un generale esonero di responsabilità.

Nell'auspicare un ripensamento in relazione alla previsione dell'azione diretta, peraltro di recente adombrato in talune esternazioni governative, osserva come la legge n. 117 del 1988 sia ispirata a esigenze di garanzia dell'attività giurisdizionale, con particolare riferimento all'attività interpretativa, anche a tutela dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Fa presente quindi che, in relazione a ciò, l'articolo 2 prevede una clausola di esonero da responsabilità nell'interpretazione della legge, che costituisce l'attività tipica del giudice. Ricorda peraltro come proprio l'interpretazione giurisprudenziale arricchisca il dibattito giuridico, costituendo spesso spunto per successivi interventi legislativi frutto dell'attenzione manifestata dal Parlamento nel recepire gli orientamenti della Corte di cassazione.

Conclude infine auspicando la non approvazione della disciplina proposta con l'emendamento Pini e il mantenimento dei limiti all'azione di rivalsa della legislazione vigente.

Interviene la senatrice BOLDI, presidente della 14^a Commissione, ringraziando il presidente Berselli per l'invito ricevuto a presenziare all'audizione. Nel manifestare l'interesse della 14^a Commissione, competente nel merito, ad acquisire la documentazione depositata dagli auditi,

auspica la formulazione di emendamenti al testo che possano tener conto delle posizioni rappresentate dagli interessati.

Il presidente BERSELLI conferma che sarà cura della Commissione trasmettere la documentazione acquisita ai fini della formulazione del parere e dà quindi il benvenuto ai rappresentanti dell'Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato.

Interviene il dottor CHIEPPA il quale, dopo un breve saluto, riferisce che l'Associazione dallo stesso rappresentata condivide la posizione espressa dall'ANM con riferimento alle novità introdotte dall'articolo 25 del disegno di legge in esame. Richiama in particolare l'attenzione sui principali elementi di criticità, già esaminati, connessi alla collocazione sistematica della disposizione nell'ambito del disegno di legge comunitaria, in presenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si esprime sulla responsabilità dello Stato, senza richiedere espressamente interventi sul regime di responsabilità diretta dei magistrati, nonché alla eliminazione dell'esonero da responsabilità nell'attività di interpretazione del diritto e della previsione di un massimale per la quantificazione dei danni.

Evidenzia quindi come la nuova disposizione determini effetti distortivi peculiari sull'attività giurisdizionale del Consiglio di Stato, e più in generale sulla giurisdizione amministrativa di legittimità.

Nel condividere il timore, in precedenza manifestato, del condizionamento delle sentenze sulla base dell'esigenza di contenere le possibili pretese risarcitorie, ricorda come il giudice amministrativo sia chiamato a dirimere controversie che contrappongono lo Stato ai privati su questioni che coinvolgono la materia degli appalti, le decisioni delle autorità indipendenti, e più in generale, il diritto pubblico dell'economia, a fronte delle quali il minor rischio risarcitorio coinciderebbe con la condanna dello Stato. Segnala inoltre che nell'ambito della giurisdizione di legittimità esercitata dal Consiglio di Stato l'istituto dell'annullamento con rinvio trova una limitata applicazione a differenza di quanto previsto nell'ambito del giudizio in cassazione, sicché il giudice amministrativo di secondo grado è il responsabile ultimo della decisione. Occorre quindi considerare che il Consiglio di Stato rappresenta un giudice di ultima istanza, come tale anche obbligato ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a procedere al rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea per le questioni di interpretazione del diritto comunitario. Sottolinea sul punto che la previsione della responsabilità diretta dei magistrati per omesso rinvio avrebbe come effetto quello di indurre il collegio a procedervi, al fine di evitare successive pretese risarcitorie, anche nelle ipotesi in cui la questione non sia tale da richiedere un intervento interpretativo della Corte di giustizia, con effetti negativi in termini di ragionevole durata del processo. Si associa in ogni caso ad alcuni rilievi sottesi alla *ratio* dell'intervento normativo atteso che, nel valutare la concreta applicazione della legge n. 117 del 1988, non si può non convenire sulla

necessità di una parziale riforma con lo scopo di rendere più efficace il meccanismo della rivalsa.

Esprime quindi un'opinione critica nei confronti della formulazione dell'articolo 25, nella parte in cui introduce, all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, la responsabilità per violazione manifesta del diritto, posto che la definizione della fattispecie si presenta come concetto indeterminato. Osserva che l'accertamento della sussistenza di tale ipotesi di responsabilità richiederebbe al giudice presso il quale è radicato il giudizio risarcitorio una nuova valutazione della fattispecie che era all'esame del giudice di cui si contesta l'operato, al fine di individuare l'errore interpretativo commesso, con ciò comportando un ulteriore grado di giudizio sulla questione già decisa.

Propone dunque di rafforzare indirettamente la responsabilità dei magistrati prevedendo meccanismi di puntuale valutazione dell'operato del singolo giudici ai fini della carriera, nonché strumenti tali da rendere più incisiva l'azione disciplinare.

Conclude ribadendo come la disposizione del disegno di legge in esame rechi un *vulnus* all'indipendenza e all'imparzialità della magistratura, ed in particolare del Consiglio di Stato come giurisdizione amministrativa di ultima istanza.

Dopo un breve saluto del presidente BERSELLI, interviene l'avvocato BERRUTI in rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ringrazia la Commissione per l'audizione e consegna un fascicolo redatto dall'Ufficio Studi del Consiglio, contenente il quadro della giurisprudenza interna e comunitaria ed alcune considerazioni sull'applicazione della legge n. 117 del 1988.

Rappresenta quindi l'adesione del CNF all'intento di riforma della disciplina in oggetto, richiamando l'attenzione sull'esigenza che l'articolato sia il più possibile coerente con gli indirizzi della Corte di giustizia dell'Unione europea e puntuale sotto il profilo dell'enunciazione delle fattispecie di responsabilità.

Evidenzia come l'attuale formulazione delle nuove disposizioni ingeneri dei dubbi interpretativi, soprattutto nella parte in cui si fa riferimento in termini disgiuntivi alla violazione manifesta del diritto e alle violazioni commesse con dolo o colpa grave. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per una disciplina che estenda l'ambito applicativo della responsabilità manifesta il timore che la formulazione proposta possa vanificarne gli scopi in ragione della sovrapposizione di fattispecie diverse che, per esigenze di certezza del diritto, andrebbero tenute distinte. Segnala in particolare che l'accertamento della violazione manifesta del diritto non dovrebbe richiedere un'indagine sul profilo soggettivo della colpa o del dolo, ma dovrebbe prescindere, tramite una tipizzazione della fattispecie in termini oggettivi.

Sottolinea inoltre che l'esigenza di offrire al cittadino un quadro normativo certo in tema di responsabilità del giudice consente di evitare il più grave rischio che un'azione risarcitoria dai confini indeterminati possa in-

cidere sull'individuazione del giudice naturale, inducendo il giudice designato ad astenersi.

Precisa quindi che ad avviso del CNF occorre prestare particolare attenzione nella definizione delle ipotesi di responsabilità, risultando di non centrale rilevanza i connessi profili dell'esperimento dell'azione in via diretta e della previsione di un massimale nella quantificazione dei danni imputabili al magistrato. Richiama inoltre l'attenzione sull'attuale funzione di «filtro» svolta dal giudizio di ammissibilità della domanda risarcitoria previsto dalla legge n. 117 del 1988, non rispondente alle esigenze di immediatezza della tutela giurisdizionale nei confronti delle condotte dei magistrati. Sostiene poi che l'indipendenza risulterebbe sufficientemente garantita da impianto normativo che posponga l'azione di responsabilità all'esito della conclusione del giudizio da parte del giudice di cui si contesta l'operato. Propone dunque che un simile meccanismo di differimento dell'azione preveda contestualmente l'interruzione dei termini di prescrizione in pendenza del giudizio dal quale scaturisce la responsabilità.

Conclude, infine, evidenziando come la responsabilità del giudice dovrebbe essere ancorata agli stessi parametri di responsabilità professionale degli altri soggetti che svolgono attività processuale.

Interviene quindi il dottor SPIGARELLI, il quale nel concordare con le osservazioni formulate dal collega ritiene utile sottoporre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni del CNF relative all'applicazione della legge n. 117 del 1988.

Evidenzia innanzitutto come il «filtro» preliminare rappresentato dal giudizio di ammissibilità si sia trasformato in un giudizio preventivo che ha impedito l'instaurarsi del giudizio principale di responsabilità. Segnala che si tratta peraltro di un istituto allo stato anacronistico, in quanto giustificato in un contesto storico in cui il magistrato era inserito nell'ambito della burocrazia amministrativa.

Sottolinea poi come anche il limite di responsabilità per dolo o colpa grave e la clausola di esonero da responsabilità nell'attività interpretativa abbiano di fatto minato l'effettività dell'impianto normativo in sede di applicazione concreta. A titolo esemplificativo, richiama il caso della privazione della libertà personale conseguente ad un errore del giudice derivante da omonimia, a fronte del quale in applicazione delle disposizioni vigenti si determina l'esclusione della responsabilità del magistrato.

Condivide la necessità di mantenere il meccanismo della rivalsa a garanzia dell'indipendenza della magistratura, o comunque la previsione del differimento dell'azione di responsabilità all'esito della definizione della controversia, al fine di salvaguardare l'autonomia decisionale del giudice nel corso del processo. Quanto all'azione di rivalsa, precisa l'esigenza di una previsione in termini di obbligatorietà, intervenendo sulla attuale disposizione che la configura come una facoltà attribuita allo Stato, chiamato a rispondere in via diretta.

Propone quindi di eliminare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche alla luce dell'orientamento

manifestato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui l'attività interpretativa, pur rappresentando l'espressione tipica della funzione giurisdizionale, non può essere causa di esclusione da responsabilità *tout court*.

Conclude infine manifestando l'interesse al mantenimento delle garanzie a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici nell'attività interpretativa che ha animato le proposte di modifica alla legge n. 117 del 1988 formulate nella lettera aperta fatta pervenire dall'Unione.

Interviene la senatrice DELLA MONICA chiedendo l'opinione dei due rappresentanti delle associazioni forensi sull'interpretazione dell'orientamento manifestato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze che affrontano il tema della responsabilità. Domanda in particolare se risulta condiviso l'assunto secondo cui le decisioni del giudice comunitario comportano un obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno esclusivamente riferito alla responsabilità dello Stato e non anche alla responsabilità dei giudici.

Il senatore MARITATI chiede in primo luogo agli auditi di chiarire se ritengono configurabili condotte costituenti manifesta violazione della legge imputabili a titolo di colpa lieve. In ordine alle affermazioni circa il ruolo del magistrato quale «professionista» del processo domanda se tale qualificazione debba comportare una equiparazione della responsabilità del magistrato alle altre forme di responsabilità professionali note all'ordinamento ovvero se tale qualificazione si debba considerare, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, comunque peculiare.

Il senatore LI GOTTI chiede come si concili la nuova forma di responsabilità per manifesta violazione della legge con l'istituto endoprocesuale di cui all'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di rito penale.

L'avvocato BERRUTI osserva come le sentenze richiamate in precedenza censurino comportamenti commessi dallo Stato e come da esse non si possa in alcun modo desumere l'obbligo di riformare il sistema della responsabilità dei magistrati prevedendo una forma di responsabilità diretta. Si sofferma poi sulla questione concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e del dolo.

L'avvocato SPIGARELLI ribadisce come dalle sentenze citate non si possa desumere alcuna obbligatoria previsione di forme di responsabilità diretta dei magistrati. Osserva peraltro come la modifica alla legge del 1988 prospettata dall'emendamento Pini, peraltro approvato dall'altro ramo del Parlamento, ponga evidenti dubbi interpretativi.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle Associazioni audite per le considerazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione. Comunica

che le documentazioni consegnate saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARITATI (*PD*) chiede che nella predisposizione del calendario dei lavori si tenga conto anche dei concomitanti impegni di gran parte dei componenti della Commissione giustizia in sede di Commissione bicamerale antimafia. Fa presente peraltro che tale organo nella giornata di oggi era impegnato nel rilevante seguito dell'audizione del Ministro della giustizia.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) chiede al Governo di chiarire in Commissione la propria posizione in ordine alla questione concernente la responsabilità dei magistrati, tenuto conto che dalla stampa quotidiana si apprende che su tale problematica i segretari dei principali partiti e l'esecutivo avrebbero raggiunto un accordo. Con riguardo all'articolo 25 del disegno di legge comunitaria osserva come, in considerazione del fatto che si tratta di una disposizione introdotta per adeguare l'ordinamento interno alla giurisprudenza comunitaria, tale disposizione non possa essere soppressa, in via emendativa, ma unicamente sostituita o modificata.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), dopo essersi associata alle considerazioni del collega Maritati sulla questione della concomitanza con i lavori della Commissione antimafia, chiede che il Ministro della giustizia riferisca quanto prima in Commissione chiarendo la posizione dell'Esecutivo in ordine ai problemi della corruzione, delle intercettazioni e della responsabilità civile dei magistrati.

Il sottosegretario MAZZAMUTO precisa che al momento l'Esecutivo non ha predisposto nessun emendamento su tali materie e che sta addirittura valutando se presentarlo.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LXXXIX, n. 4) Corte di Giustizia dell'Unione europea – Sentenza del 24 novembre 2011 emessa nell'ambito del procedimento C-379/10 concernente la responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado

(Doc. LXXXIX, n. 6) Corte di Giustizia dell'Unione europea – Sentenza del 30 settembre 2003 emessa nell'ambito del procedimento C-224/01 concernente la responsabilità di

uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione europea ad essi imputabili e sulle violazioni imputabili a un organo giurisdizionale nazionale

(Doc. LXXXIX, n. 7) Corte di Giustizia dell'Unione europea – Sentenza del 13 giugno 2006 emessa nell'ambito del procedimento C-173/03 concernente la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto dell'Unione europea allorché tale violazione è imputabile a un organo giurisdizionale nazionale

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, e rinvio)

Il presidente, relatore BERSELLI (*PdL*), riferisce sulle tre sentenze in titolo, che hanno costruito nel loro complesso la giurisprudenza comunitaria in tema di responsabilità degli Stati membri dell'Unione europea per i danni causati ai singoli cittadini dalle violazioni del diritto dell'Unione europea ad essi imputabili e derivanti da decisioni di un organo giurisdizionale nazionale.

Come è noto, i principi fissati da tali sentenze sono stati richiamati dalla Camera dei deputati in relazione all'emendamento che ha determinato l'approvazione dell'articolo 25 del testo della legge comunitaria del 2011 attualmente all'esame del Senato (A.S. 3129). La prima di queste sentenze è stata emessa dalla Corte di giustizia delle comunità europee il 20 settembre del 2003, ed ha ad oggetto la domanda di una pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Landes Gericht für Zivilrechtssachen Wien nella causa dinanzi ad esso pendente fra Gerhard Köbler e la Repubblica d'Austria.

La causa principale che aveva dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale concerneva un ricorso presentato dal signor Köbler contro la mancata attribuzione di un'indennità speciale di anzianità di servizio prevista per i professori universitari, sulla base del fatto che egli aveva prestato presso l'università di Innsbruck un periodo di servizio inferiore a quello richiesto per la maturazione dell'indennità, ma sufficiente ad ottenerla se fosse stato computato anche il periodo da lui prestato presso altre università europee.

Il mancato computo di tale periodo infatti costituiva a suo parere una violazione della libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio comunitario.

La Corte austriaca cui il signor Köbler aveva presentato la domanda, aveva formulato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee che – alla luce di una sentenza che il 15 gennaio 1998 (causa C-15/96) risolveva il punto di diritto a favore del signor Köbler – chiedeva al Verwaltungsgerichtshof se ritenesse necessario mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

La Corte austriaca ritirava la domanda e, contestualmente, respingeva il ricorso del signor Köbler.

Questi presentava quindi un ricorso per risarcimento danni contro la Repubblica d'Austria davanti al Landes Gericht für Zivilrechtssachen Wien.

La Corte di giustizia delle Comunità europee veniva così investita della questione della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario.

Nella sua sentenza la Corte ha dichiarato «il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto fra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno stato membro designare il giudice delle controversie relative al detto risarcimento».

Va osservato come nel caso di specie alla violazione del diritto comunitario derivante dalla sentenza della Verwaltungsgerichtshof del 24 giugno 1998 non venne riconosciuto dalla Corte il carattere manifesto richiesto affinché sussistesse la responsabilità di uno Stato membro nei confronti di un cittadino.

Dalla fissazione del principio della risarcibilità in astratto da parte dello Stato membro del danno derivante dal cittadino dalla violazione del diritto dell'Unione europea commessa dal giudice di ultima istanza, deriva il problema della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione di disposizioni legislative nazionali dirette a limitare tale responsabilità, nel senso di escluderla qualora la violazione risultasse da una interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operata dall'organo giurisdizionale stesso, al di là quindi delle mere ipotesi di dolo o colpa grave.

Si tratta evidentemente della situazione che si profila alla luce dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 che, mentre al comma 1 stabilisce che «chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con un dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia...» possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento, esclude però al comma 2 che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero quella di valutazione del fatto e delle prove.

La prima sentenza che affronta la questione è quella emessa il 13 giugno 2006 nell'ambito del procedimento C-173/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Genova con ordinanza del 20 marzo 2003 nella causa traghetti del Mediterraneo S.p.A., in liquidazione, contro la Repubblica italiana.

La causa concerneva la domanda di risarcimento presentata dal curatore fallimentare della T.d.M. S.p.A. contro la Repubblica italiana davanti

al tribunale di Genova per gli asseriti errori di interpretazione del diritto comunitario commessi dalla Corte di cassazione che aveva confermato le pronunce del tribunale della Corte d'appello di Napoli che avevano respinto una domanda di risarcimento proposta dalla T.d.M. stessa nei confronti della Tirrenia navigazione per il fatto che quest'ultima avesse violato le norme sulla concorrenza praticando politiche di prezzi agevolati con il sostegno pubblico.

Richiamando i principi stabiliti nella sentenza Köbler il giudice europeo ha riconosciuto in primo luogo che la specificità della funzione giurisdizionale e le legittime esigenze della certezza del diritto costituiscano un'obiettiva limitazione alla responsabilità dello Stato, che può sussistere unicamente nel caso eccezionale in cui l'organo giurisdizionale che ha stabilito in ultimo grado abbia violato in modo manifesto il diritto vigente.

Non si può tuttavia, ad avviso della Corte, escludere che tale manifesta violazione si realizzi nell'esercizio dell'attività di interpretazione delle norme di diritto, ed ha osservato che la tesi contraria equivarrebbe di fatto, anche in considerazione della natura degli organi giurisdizionali di ultimo grado, a privare di effetto utile il principio stabilito dalla sentenza Köbler.

La Corte ha osservato che tale manifesta violazione, che va valutata alla luce di un certo numero di criteri soggettivi e oggettivi deve comunque essere presunta quando la decisione interviene ignorando manifestamente la sentenza della Corte in materia.

Pertanto la Corte ha concluso che «il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di solo o colpa grave del giudice, ovvero una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro in altri casi interessato in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente».

La Corte si è poi pronunciata nello specifico sulla conformità delle disposizioni della legge n. 117 del 1988 al diritto dell'Unione nella sentenza dello scorso 24 novembre relativa alla causa C-379/10, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento presentato il 29 luglio 2010 dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana.

Tale ricorso aveva ad oggetto la mancata risposta da parte della Repubblica italiana ad una lettera del 10 febbraio 2009 della Commissione, nonché ad una diffida del successivo 9 ottobre e ad un'ulteriore lettera del 22 marzo 2010 che recava un parere motivato e dava un termine di due mesi all'Italia per conformarvisi, relativamente all'asserita violazione del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ul-

timo grado, recata dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 117 del 1988.

In proposito, la Corte ha ritenuto, alla luce degli elementi dedotti dalle parti, che l'elemento della «colpa grave», così come interpretato dalla Suprema Corte di cassazione italiana abbia caratteristiche più rigorose di quelle delineate dalle sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo, inverandosi sostanzialmente nel «carattere manifestamente aberrante dell'interpretazione» effettuata dal magistrato, e non con la nozione di una «violazione manifesta del diritto vigente».

Ad esempio, tale stretta interpretazione della nozione di colpa grave non sarebbe sufficiente a determinare la ricorrenza della violazione manifesta del diritto vigente nel semplice manifesto contrasto con l'interpretazione consolidata della Corte europea.

La Corte europea, pertanto, ha condannato la Repubblica italiana, affermando che essa è venuta meno agli obblighi incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, e ciò per effetto dell'articolo 2, comma 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, nella parte in cui limitano la risarcibilità ai soli casi di dolo e colpa grave, escludendola invece qualora la violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) osserva come le sentenze Kobler e Traghetti del Mediterraneo ribadiscano il principio di effettività che costituisce patrimonio ormai consolidato della giurisprudenza e della normativa dell'Unione europea, formalizzato ed esplicitato dal Trattato di Lisbona.

Nelle pronunce indicate la Corte di giustizia ha ricostruito il diritto al risarcimento, facendo leva essenzialmente sul predetto principio di effettività e sugli altri principi fondamentali che reggono il rapporto fra ordinamento nazionale ed ordinamento dell'Unione, e che sono i principi di primazia del diritto dell'Unione, di uniforme applicazione e di leale collaborazione tra istituzioni europee e Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione europea.

In base al consolidato orientamento della Corte, tutti gli organi statali, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali, sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell'Unione fornito di efficacia diretta, ovvero, ove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare ed agevolare la piena efficacia di tale diritto, proprio al fine di non determinare una responsabilità dello Stato in tal senso.

La Corte di giustizia è sempre stata chiarissima nell'affermare che lo Stato viene considerato nella sua unità, talché la sua responsabilità opera

rispetto a qualsiasi ipotesi di violazione e quale che sia l'organo la cui azione od omissione vi abbia dato origine.

È per tale ragione che, qualora vi sia una violazione del diritto dell'Unione, lo Stato non potrà addurre, a proprio discarico, la peculiarità della funzione esercitata da chi abbia, in fatto, generato la violazione, proprio alla luce dell'irrilevanza del soggetto che abbia causato il danno.

La Corte aveva da tempo chiaramente affermato il principio dell'imputabilità allo Stato dei danni commessi dagli organi del potere legislativo ed amministrativo, cosicché, con le due citate pronunzie si è limitata ad estendere alle decisioni, soltanto di ultimo grado, degli organi giurisdizionali nazionali i principi già espressi per gli altri esponenti delle istituzioni nazionali.

Il principio, peraltro, è pienamente conforme a quello vigente nell'ambito del diritto internazionale e nella CEDU, laddove si afferma con chiarezza che lo Stato, in quanto entità unitaria, è responsabile per la violazione degli impegni assunti, senza che rilevi la circostanza che l'atto o il comportamento da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere giudiziario.

Il principio dell'indifferenza dell'organo o funzionario che abbia causato il danno risponde anche ad una esigenza di effettività del sistema.

È con queste premesse che la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che il principio della responsabilità degli Stati membri di risarcire i danni trova applicazione anche qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado.

La Corte ha, tuttavia, chiarito con assoluta certezza che il principio del risarcimento dei danni per violazione del diritto comunitario non investe la responsabilità personale del giudice, ma soltanto quella dello Stato: ne consegue che il principio medesimo non mette in discussione i valori fondamentali dell'autonomia e dell'indipendenza del potere giudiziario.

Nell'illustrare nel dettaglio il contenuto del punto 42 della sentenza Kobler, osserva come non vi sia dubbio che, secondo la Corte, la responsabilità degli Stati-membri di risarcire i danni cagionati ai singoli non possa essere limitata da una normativa che preveda la responsabilità per atti giudiziari nei soli casi di dolo o colpa grave del giudice, e ciò per il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Ma questo non si traduce in un obbligo per lo Stato di introdurre una normativa diversa che preveda una più stringente o comunque diversa responsabilità per i giudici medesimi.

Del resto, la questione del titolo di responsabilità del singolo giudice è irrilevante dal punto di vista della Corte europea, in quanto il diritto dell'Unione conosce un solo responsabile, lo Stato.

In altri termini, si ribadisce, non può in alcun caso addursi la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte a sostegno della necessità di modificare il regime di responsabilità del giudice nazionale, in quanto si tratta di questione integralmente interna, irrilevante per il diritto dell'Unione per la quale unico soggetto responsabile è lo Stato.

Non deriva, conseguentemente, dall'ordinamento sovranazionale alcun obbligo per lo Stato di modificare radicalmente l'attuale disciplina del giudizio di responsabilità civile dei magistrati.

Con riguardo alla sentenza del 2011 osserva come la Corte di Lussemburgo abbia osservato, fra le altre, come la responsabilità degli Stati membri di risarcire i danni cagionati ai singoli non possa essere limitata dalla normativa interna che preveda la responsabilità per atti giudiziari nei soli casi di dolo o colpa grave del giudice. Questo non si traduce peraltro in un obbligo di modifica di una normativa quale quella della legge del 1988, integralmente interna. Conclude rilevando come in nessun altro paese europeo sia prevista la possibilità indiscriminata di intraprendere un'azione diretta per responsabilità civile dei giudici.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva preliminarmente come ai fini del dibattito vadano tenute distinte le prime due sentenze dall'ultima, a ben vedere infatti la legge n. 117 del 1988 viene in rilievo solo nella decisione del 2011. In quest'ultima sentenza la Corte di Lussemburgo ha dichiarato la non conformità della legge suddetta alla normativa comunitaria nella parte in cui limita la responsabilità dello stato alle sole condotte compiute con dolo o colpa grave. Tale sentenza impone quindi al legislatore un intervento correttivo, intervento però che non deve necessariamente coincidere con l'introduzione nell'ordinamento di una forma di responsabilità diretta dei magistrati. Svolge poi ampie considerazioni sulla manifesta violazione del diritto, osservando come alcune condotte siano state già tipizzate nella giurisprudenza disciplinare e come di tale semplificazione lo stesso giudice comunitario ha tenuto conto.

Il senatore MARITATI (*PD*) ribadisce come nelle sentenze citate non si faccia riferimento in nessun modo alla responsabilità diretta dei magistrati ma unicamente alla responsabilità dello Stato. Ritiene poi difficilmente configurabile che manifeste violazioni di legge possano essere perpetrate con colpa lieve.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) svolge considerazioni sulla manifesta violazione di legge, condotta con la quale si intende sanzionare il comportamento del giudice che si trovi ad applicare disposizioni di legge nazionali in palese violazione del diritto comunitario. Concorda con coloro che ritengono che la formulazione dell'articolo 25 del disegno di legge comunitaria presti il fianco a dubbi interpretativi.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) rileva che la scelta di dare attuazione alle sentenze della Corte europea in titolo intervenendo sulla disciplina della responsabilità dei giudici, e in particolare di introdurre la responsabilità diretta costituisce un errore concettuale non meno grave delle violazioni di diritto che si ritiene debbano dare origine a responsabilità.

Egli osserva poi che le sentenze della Corte europea fanno riferimento alla risarcibilità dei danni provocata ai cittadini da provvedimenti

giudiziari assunti in manifesta violazione di norme europee solo quando siano assunti da giurisdizione di ultima istanza, ed esclude dunque la risarcibilità in presenza di provvedimenti che siano suscettibili di impugnazione e dunque di rimedio endoprocessuale; è pertanto assurdo affermare che in attuazione di tali sentenze della Corte europea si debba stabilire la risarcibilità per manifesta violazione di legge, anche con riferimento a sentenze non definitive, cosa che fa l'articolo 25 del testo della legge comunitaria trasmesso dalla Camera dei deputati, con ciò indubbiamente limitando l'autonomia dei giudici di merito ed aprendo la strada ad un sempre maggiore conformismo e conservatorismo delle loro sentenze, in palese contrasto con la tendenza degli ultimi anni che ha visto valorizzare il carattere innovativo della giurisprudenza di merito, come dimostra il fatto che a questa venga dato uno spazio sempre maggiore, in misure impensabile in passato, dalle riviste giuridiche.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) osserva che ad un'attenta lettura le sentenze della Corte europea in titolo sembrano dirette non tanto ad allargare la nozione della responsabilità civile per danno da atto giudiziario, quanto ad affermare l'esclusività dell'interpretazione delle norme europee da parte della Corte di giustizia. In sostanza ciò che la Corte ha inteso affermare è da un lato la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, e dall'altro il fatto che sia essa stessa, e non le Corti di legittimità dei Paesi membri, a dover interpretare il diritto comunitario stesso, potendo perciò censurare – con la conseguente instaurazione di una responsabilità civile a carico dello Stato membro – quelle decisioni delle Corti di legittimità degli Stati membri che mostrino di ritenere prevalente il diritto nazionale ovvero di salvarne l'applicazione attraverso un'interpretazione della norma europea difforme da quella della Corte di giustizia.

Il presidente BERSELLI ritiene che gli elementi emersi da questo dibattito potranno essere utili ai relatori, egli estensori del parere sulla legge comunitaria, al fine di redigere una proposta che potrà essere esaminata dalla Commissione la prossima settimana.

Resta inteso che ove la Commissione lo ritenga opportuno, a norma dell'articolo 144-ter del Regolamento potrà valutare l'ipotesi di approvare una risoluzione sulla materia oggetto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo doveva esprimere il parere sugli emendamenti.

Il sottosegretario MAZZAMUTO esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.7 del relatore, e dell'emendamento 1.19 del senatore Li Gotti, che peraltro il Governo chiede di modificare nel senso di sostituire all'espressione «se l'immobile appartiene» l'altra «se i beni appartengono», in modo da chiarire che la causa di mancata applicazione della confisca si estende anche ai beni mobili pertinenti all'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione.

Risponde quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore MARI-TATI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**365^a Seduta***Presidenza del Presidente*
POSSA*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (n. 437)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *b*) e *c*), 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

In discussione generale prende la parola il senatore PROCACCI (*PD*) il quale apprezza la disponibilità dichiarata dal ministro Profumo, nell'audizione svolta giovedì scorso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a apportare alcune modifiche al testo, che tuttavia a suo avviso sono solo parzialmente migliorative. Afferma infatti che non è possibile ignorare l'estrema articolazione del sistema universitario italiano, rispetto alla quale lo schema di decreto legislativo in esame si limita a fissare parametri uguali per tutti senza tener conto dei livelli di partenza. A ciò si aggiunge la prospettiva che tali indicatori da transitori diventino definitivi.

Reputa dunque indispensabile assicurare la sostenibilità economico-finanziaria di ogni ateneo, che deve poter godere di un'autonomia tale da scegliere le modalità di azione per il raggiungimento di obiettivi generali stabiliti dal Ministero. Al contrario, il provvedimento in titolo entra eccessivamente nel dettaglio, ad esempio con riferimento alla composizione dell'organico del personale docente e ricercatore di cui all'articolo 4, comma 2. Ciò potrebbe a suo giudizio addirittura determinare un re-

gresso delle università, mentre già allo stato attuale esistono gli strumenti per valutare costantemente la correttezza nella gestione.

Pur riconoscendo l'apertura dell'Esecutivo rispetto ad un alleggerimento dei limiti al *turn-over*, lamenta che essi rischiano di diventare strutturali con l'effetto di creare profonde sperequazioni tra gli atenei. In proposito, puntualizza che dei 67 atenei statali sono 11 potrebbero avvalersi di un ricambio di personale pari al 100 per cento; si tratta in molti casi di università storicamente sovrafinanziate a causa di privilegi antecedenti all'introduzione di meccanismi premiali. Si interroga pertanto sulla reale possibilità per tutti gli atenei di rispettare uguali parametri in un quadro di partenza assai differenziato.

Sollecita inoltre una riflessione più approfondita sui costi *standard*, la cui definizione è assente nel provvedimento ed è rimessa ad un decreto del Ministro. Questa lacuna è a suo avviso inaccettabile e rende inattuabile lo schema di decreto legislativo. Invita pertanto la Commissione ad avanzare un'esplicita richiesta al Governo affinché l'attuale distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sia sospesa in attesa di una puntuale indicazione del costo *standard* di formazione per studente, auspicando almeno che il Presidente relatore voglia recepire tale considerazione nel parere che si accinge ad elaborare.

Prende atto poi degli impegni assunti dal Governo in ordine alle tasse universitarie, ribadendo tuttavia l'importanza di tener conto del contesto sociale, economico e territoriale per individuare i costi *standard*, nella prospettiva di evitare ulteriori disuguaglianze. Avviandosi alla conclusione, prefigura uno scenario drammatico in cui alcune università sottofinanziate si troveranno nella situazione di non poter neanche assumere nuovo personale.

Il senatore CERUTI (PD), nel condividere i timore e le argomentazioni del senatore Procacci, rammenta di aver a suo tempo rivolto forti critiche al disegno di legge di riforma del sistema universitario, di cui il provvedimento in esame rappresenta un'importante applicazione. Rammenta peraltro di averne giudicato condivisibili le premesse, esposte dall'allora ministro Gelmini, quali l'autonomia, la responsabilità e la valutazione in vista di una reale meritocrazia, le quali tuttavia sono state tradite dalla formulazione dei decreti applicativi a causa di un eccesso di dettaglio. Lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta perciò, a suo avviso, un ulteriore esempio di «ipernormativizzazione» dell'università, con riguardo fra l'altro al rapporto tra professori di prima e di seconda fascia.

Stigmatizza altresì la limitazione del *turn-over*, senza un orizzonte temporale definito, che mortifica l'autonomia progettuale degli atenei.

Soffermandosi poi sulla competizione tra università, deplora che queste ultime non siano messe in uguali condizioni di partenza, tenuto conto che lo sfioramento del rapporto tra tasse universitarie e FFO spesso è causato da una diminuzione dei finanziamenti statali. Occorre pertanto a suo

avviso armonizzare la situazione iniziale degli atenei anziché dilungarsi sulla sterile retorica competitiva e non cooperativa.

In questi anni, prosegue il senatore, si è diffusa l'idea che l'investimento sul sistema universitario fosse eccessivo e dunque esso è stato conseguentemente ridotto, pur nello sfondo costituito dalla crisi economica. Tale diminuzione di investimenti sul piano quantitativo, unita ad una restrizione dell'autonomia, ha tuttavia prodotto una pericolosa limitazione del margine di manovra di ciascun ateneo sul piano dell'innovazione qualitativa. Conclude esprimendo forti preoccupazioni sul provvedimento in titolo, in ragione delle considerazioni poc'anzi esposte.

Il senatore VITA (PD) pone in luce il rilievo del provvedimento in titolo nel panorama attuativo della legge n. 240, la quale fissa peraltro norme a suo avviso alquanto discutibili. La formulazione del testo, al di là delle modifiche che l'Esecutivo si è reso disponibile ad apportare, mostra comunque una evidente filosofia di fondo, in base alla quale la forte riduzione delle possibilità di reclutamento innesca una parabola discendente per il sistema universitario. A ciò indubbiamente gli atenei risponderanno con un innalzamento delle tasse che, combinato con la crisi economica, comporterà una ulteriore diminuzione di docenti e studenti, come del resto hanno rilevato le analisi di diversi istituti.

Ravvisa altresì la scelta di creare un *ranking* tra atenei di varia opinabilità, atteso che risulta assai difficile individuare criteri oggettivi nel campo della conoscenza. Emerge dunque la tendenza a ridimensionare il sistema universitario attraverso indicatori di sostenibilità che rappresentano essi stessi la programmazione degli atenei.

Deplora poi la continua ripetizione, nel provvedimento, della clausola di assenza di oneri, ritenendo invece che il testo comporterà dei costi sociali elevati suscettibili di ripercuotersi anche sulla finanza pubblica. Del resto, afferma, la costruzione di forme di ignoranza genera pesanti oneri per la società. Invita conclusivamente ad un esame più approfondito, tanto più che l'imminente scadenza della delega potrebbe essere prorogata laddove ci fosse la volontà di una riflessione politica più seria.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) richiama il disaccordo del suo Gruppo sulla legge n. 240 del 2010 che erodeva alle radici l'innovazione vera del sistema universitario italiano, mediante un eccesso di dettaglio e di rinvii a norme attuative. Si rammarica dunque dell'impossibilità di limare le storture di quella legge, che si è rivelata mortale per il comparto, tanto in fase legislativa quanto in quella applicativa. Si interroga inoltre su quale sia l'obiettivo finale di quella cosiddetta riforma, che finirà per produrre meno studenti e meno professori, con il conseguente dilagare dell'ignoranza. Stigmatizza peraltro che l'Italia ha il peggior rapporto tra docenti e studenti rispetto agli altri Paesi, mentre dovrebbero essere garantiti fondi adeguati per consentire la *tenure track*, soprattutto con riferimento ai ricercatori a tempo determinato.

Menzionando a sua volta l'audizione del Ministro in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prende atto che i due principali indicatori di cui agli articoli 5 e 6 smorzano la rigidità dell'attuale tetto del 90 per cento del rapporto tra spese di personale e FFO. Manifesta però disaccordo sulla puntuale definizione della percentuale di professori di prima e seconda fascia, avanzando l'ipotesi di un eccesso di delega, che dovrebbe emergere nello schema di parere. Giudica infatti sufficiente, per dimostrare il carattere virtuoso della gestione, che gli atenei siano in grado di assumere personale, purchè sia rimessa a loro la scelta del numero di professori o ricercatori. Concorda invece con la previsione di soglie prestabilite nel rapporto tra personale docente e non docente.

Dopo aver sottolineato la conflittualità nella ripartizione del FFO a livello periferico, ritiene prioritaria individuazione degli indici per definire il costo *standard*, cui è legata la programmazione. Rimarca a sua volta l'esigenza di sbloccare a regime il *turn-over*, soffermandosi conclusivamente sull'importanza dei compiti svolti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il senatore RUSCONI (PD) si compiace che il Ministro abbia partecipato personalmente all'audizione svolta Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la scorsa settimana, su richiesta dei Capi-gruppo, tanto più che in quella sede ha manifestato delle aperture volta ad evitare ulteriori restrizioni del *turn-over*. Ciò tuttavia non modifica l'approccio dominante rispetto alla cultura del sapere, che dovrebbe essere considerato una priorità, seppur in un contesto critico sul piano economico. Il suo schieramento si è sempre mostrato favorevole all'eliminazione degli sprechi, rifuggendo da posizioni lassiste, nella consapevolezza però che il sapere rappresenta «il petrolio del nuovo secolo» e dovrebbe essere salvaguardato da tutti i Governi. Il provvedimento in titolo risente invece di un forte limite culturale, dovuto alla preminenza dell'economia sulla politica. Deplora in proposito che, benché cambino gli Esecutivi, la posizione del Dicastero dell'economia prevalga dunque su quella dei Ministri di settore.

Concorda poi con le critiche all'eccessivo dettaglio delle disposizioni inerenti il rapporto tra docenti di prima e di seconda fascia, ritenendo che ciò leda l'autonomia. Esprime infine profonda amarezza per un approccio culturale ispirato alla mera logica del risparmio, che penalizza fortemente i settori della conoscenza.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) osserva che un intervento di razionalizzazione della spesa universitaria finalizzato all'eliminazione degli sperperi era assolutamente necessario. Al tempo stesso, conviene che occorra una fase transitoria che avvii il percorso virtuoso. Le restrizioni imposte dal recente Governo hanno del resto avuto il merito di stimolare una revisione della qualità della spesa. Ancora oggi, infatti, vi sono università che sostengono spese di affitto addirittura superiori ad eventuali mutui per l'acquisto delle loro sedi. Altre, possiedono beni all'estero acquisiti con scarsa

oculatezza. Altre ancora hanno aperto sedi periferiche il cui valore aggiunto in termini culturali è sicuramente assai modesto. Occorre pertanto una decisa inversione di tendenza che affianchi autonomia e responsabilità.

Quanto alle tasse universitarie, egli ritiene demagogico continuare a volerle tenere basse. Al contrario, ne auspica un incremento al fine di estendere il diritto allo studio, sul modello anglosassone.

Una volta avviato il percorso virtuoso, sottolinea, bisognerà poi monitorare i risultati dei singoli atenei, avendo il coraggio di chiudere quelli incapaci di sostenere l'equilibrio di bilancio.

Entrando nel merito dello schema di decreto legislativo, giudica favorevolmente l'introduzione di un nuovo indicatore, relativo alle spese di investimento, a fianco di quello relativo alle spese per il personale. Ritiene peraltro doveroso prevedere il divieto di assunzioni nel caso di parametri che denotino una situazione di criticità.

Si associa per il resto alle considerazioni del presidente relatore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rileva preliminarmente che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere sarebbe più efficace se fosse condiviso da tutte le forze politiche e trovasse anche l'assenso del Governo.

Si sofferma indi sui due punti a suo giudizio più importanti: la ripresa delle assunzioni da parte degli atenei economicamente stabili e la definizione del costo *standard* per studenti. Nel dichiararsi fiducioso con riguardo al primo profilo, esprime invece una certa delusione sul secondo, che pure corrisponde ad uno specifico impegno della sua parte politica. Si rammarica infatti che lo schema di decreto legislativo non rechi i necessari indici, rinviando la definizione del costo *standard* ad un successivo decreto ministeriale. Sarebbe stato invece preferibile, rimarca, inserire detti indici direttamente nello schema di decreto legislativo, facendo riferimento ad esempio ai costi delle attività didattiche e di ricerca, dei servizi didattici, organizzativi e strumentali, nonché delle dotazioni infrastrutturali. Si compiace peraltro della disponibilità in tal senso manifestata dal Governo nell'audizione svoltasi in Ufficio di Presidenza la settimana scorsa. Raccomanda peraltro di non neutralizzare la norma prevista nella legge n. 240 attraverso una eccessiva dilazione dei tempi di attuazione, ovvero attraverso la fissazione di una percentuale solo simbolica del FFO. Non va infatti dimenticato che, in una congiuntura economica come quella attuale, che vede una contrazione generalizzata della spesa pubblica, le risorse devono assolutamente essere destinate alle strutture più meritevoli, superando l'annoso problema della spesa storica.

Il senatore STRANO (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) dichiara di non voler intervenire nel merito del provvedimento, considerato che le università negli ultimi decenni hanno subito una invasione costante e progressiva da parte della politica, diventando luoghi di spartizione partitica. Invita pertanto il Governo a razionalizzare con priorità questa distorsione, che tra l'altro risulta cospicuamente onerosa per lo Stato.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore POSSA (*PdL*), che illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (n. 436)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *a*) e *d*), 3, lettera *f*), 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE comunica preliminarmente che la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il parere sull'atto in titolo lo scorso giovedì 15 marzo. Il parere non è stato tuttavia formalmente trasmesso alle Camere, sicché non è stata ancora sciolta la riserva con la quale l'atto era stato assegnato alla Commissione.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale giudica il provvedimento da un lato complicato e, dall'altro, deludente.

Dopo aver registrato con favore che l'articolo 6, comma 2, garantisce il conseguimento del pieno successo formativo attraverso l'erogazione di borse di studio e che l'articolo 7, comma 1, assicura la concessione di queste ultime a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità, lamenta infatti il vincolo rappresentato dalle risorse disponibili a legislazione vigente. Lo schema di decreto legislativo non imprime dunque una svolta sostanziale, ma si limita a riepilogare le attività tradizionali, in un contesto che vede progressivamente erose le risorse disponibili. Ciò è tanto più grave se si considera, prosegue, il profondo divario, soprattutto nelle Regioni meridionali, fra aventi diritto ed effettivi beneficiari delle borse di studio.

Dopo aver stigmatizzato i problemi di copertura finanziaria evidenziati anche dal *dossier* del Servizio del Bilancio del Senato, secondo cui le risorse sarebbero assicurate solo per il 2012, mentre per il 2013 e 2014 sarebbero insufficienti, si sofferma sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti gli aventi diritto e non possono quindi tollerare limitazioni dovute a vincoli di bilancio. Lamenta poi che i requisiti di eleggibilità, di cui all'articolo 8, siano rinviati ad un successivo decreto ministeriale, con inevitabile allungamento dei tempi.

Esprime invece un giudizio favorevole sull'Osservatorio per il diritto allo studio di cui all'articolo 20, nonché sulla previsione di un rapporto triennale al Parlamento di cui all'articolo 21.

Nell'augurarsi che il parere della Conferenza Stato-Regioni sia tempestivamente trasmesso alle Camere, affinché se ne possano valutare i contenuti, conclude esprimendo rammarico per la debolezza degli strumenti apprestati a fronte di lodevoli intenzioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce anzitutto alla Commissione il correlatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale premette che si soffermerà in particolare sulle norme relative all'università e ai beni culturali. Fa quindi riferimento prima di tutto all'articolo 8, comma 3, in materia di semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, che modifica la disciplina sull'equiparazione dei titoli di studio per l'accesso di cittadini europei a posti di lavoro nella pubblica amministrazione italiana. In proposito, nel provvedimento si stabilisce che, ove non sia intervenuta una specifica normativa europea, detta equiparazione è disposta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anziché – com'era in precedenza – con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei singoli Ministri competenti. Si stabilisce altresì che, con eguale procedura, si definisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Rileva, comunque, come manchi una necessaria precisazione circa la tipologia di atto attraverso cui si procede all'equiparazione.

Segnala poi come il comma 4 dell'articolo 8 intervenga sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre che ai professori ordinari e associati, di farne parte. In proposito rammenta tuttavia che, a seguito della riforma universitaria di cui alla legge n. 240 del 2010, i ricercatori a tempo indeterminato costituiscono un ruolo ad esaurimento, sostituiti dai ricercatori a tempo determinato: sostiene pertanto la necessità di chiarire quale sia la tipologia di ricercatori interessata. Inoltre, evidenzia come il testo riproduca un riferimento generico e datato agli «istituti superiori», che forse andrebbe più correttamente esplicitato in «istituti universitari ad ordinamento speciale». Invita infine il Governo a valutare l'opportunità di menzionare anche le università non statali legalmente riconosciute.

Prosegue con l'analisi dell'articolo 30, che introduce misure di semplificazione al decreto legislativo n. 297 del 1999 in materia di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica.

In particolare, cita la lettera *a*) del comma 1, in tema di soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività. Per facilitare i rapporti istruttori e di gestione, ricorda, il decreto prevede che i partecipanti a ciascun progetto possano individuare tra di loro un soggetto capofila, cui affidare determinati compiti. Inoltre viene consentita la variazione dei progetti, entro il 20 per cento, sia quanto ai soggetti partecipanti sia al valore del progetto. A ciò si aggiunge una possibile rimodulazione supplementare per motivi straordinari tecnico-scientifici o economico-finanziari. I tre commi successivi, ricorda il relatore, disciplinano la procedura per la domanda di rimodulazione del progetto, le caratteristiche dei soggetti ammissibili, la recezione nazionale delle variazioni di progetto approvate in ambito internazionale.

Si sofferma poi sulla successiva lettera *b*), che estende il finanziamento alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale, e sulla successiva lettera *c*), che include tra le spese ammissibili, in quest'ambito, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale. Ivi si stabilisce, precisa, che una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca sia destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

Fa riferimento altresì alla lettera *d*) del medesimo comma, la quale esclude dalla valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici e dal parere del Comitato tecnico-scientifico i progetti già selezionati nell'ambito dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca. Ricorda che altre norme sono volte a velocizzare l'*iter* di valutazione dei progetti di ricerca industriale e a favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca.

Il relatore procede indi a trattare l'articolo 31, che contiene alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base. Il comma 1 stabilisce che, nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili inerenti i risultati e le attività dei progetti di ricerca di base sono effettuate, per celerità, esclusivamente al termine dei progetti. Il costo delle valutazioni scientifiche *ex post* grava interamente sui fondi destinati al finanziamento dei progetti.

Chiarisce poi come i successivi commi 2 e 3 siano strettamente correlati e riguardino la quota del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti scientifici e tecnologici (FIRST) destinata ai ricercatori al di sotto dei quaranta anni. Rappresenta come, da un lato, il comma 2 disponga l'abrogazione delle norme della legge finanziaria 2008 che avevano introdotto tale parziale destinazione del FIRST ai giovani ricercatori con una procedura però per certi versi farraginosa; dall'altro, come il comma 3 recuperi e confermi la destinazione del 10 per cento del suddetto Fondo ai ricercatori infraquarantenni, nell'ottica di una semplificazione.

Evidenzia che, in sostanza, mentre le norme abrogate stabilivano una modalità di concessione dei finanziamenti basata sulla valutazione dei progetti da parte di un comitato, ora si demanda tale attività ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala tuttavia che, alla luce di queste norme, andrebbe abrogato espressamente anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240, che interveniva sul comma 313 della citata Finanziaria, ormai soppresso.

Passando all'articolo aggiuntivo 31-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, riferisce che esso istituisce, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, e per un triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI). La norma prevede che, successivamente, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, al verificarsi delle condizioni indicate e previa valutazione dell'ANVUR. Il relatore ricorda che, ai sensi del comma 1, la Scuola viene istituita al fine di: rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009; realizzare un polo di eccellenza internazionale valorizzando competenze e strutture specialistiche già presenti sul territorio; favorire l'attrazione di risorse di alto livello, prevalentemente nel campo delle scienze di base. Precisa che, secondo la norma, la Scuola è attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) coinvolgendo università e altri enti di ricerca. Richiama inoltre i successivi commi, ove si stabiliscono gli obiettivi, le modalità organizzative e il finanziamento della Scuola, che acquisisce caratteri innovativi rispetto ai corsi di dottorato di cui alla legge n. 240.

Il relatore richiama poi l'articolo 32, come modificato durante l'esame alla Camera, che stabilisce ulteriori misure di semplificazione alla ricerca, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, il comma 1 dispone che il Ministero prenda atto di valutazioni positive adottate in sede comunitaria rispetto a progetti ivi non finanziati ma comunque di interesse nazionale. Con decreto del Ministro, nella ripartizione del Fondo, si destina inoltre una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive al finanziamento di interventi rientranti nei programmi europei o in accordi internazionali. Secondo il disposto del comma, spettano al Ministro anche la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del Fondo per concedere agevolazioni per la ricerca, nonché la fissazione di criteri di selezione prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese. Il comma 3 stabilisce poi che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del FIRST destinate agli stessi progetti, in analogia con quanto previsto dal già menzionato articolo 31, comma 1. Al riguardo, il relatore rappresenta che queste norme del decreto-legge si propongono di stimolare la capacità delle nostre università e dei nostri centri di ricerca di intercettare i finanziamenti europei in quella sorta di «palestra» che il ministro Profumo – alla luce degli insoddisfacenti risultati conseguiti dall'Italia nel

7° Programma quadro europeo di ricerca – ha detto di voler attivare in vista del prossimo Programma «Orizzonte 2020».

Sempre fra le misure di semplificazione in materia di ricerca, cita l'articolo 33, che prevede, al comma 1, il collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che si aggiudichino borse di studio, assegni o altre sovvenzioni europee o internazionali, svolgendo la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza per il periodo delle predette sovvenzioni. La relativa retribuzione massima – precisa – rimane a carico delle predette sovvenzioni e non può eccedere quella prevista per il livello apicale del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Il comma 2, ricorda il relatore, dispone che ai ricercatori di università o enti di ricerca che lavorano presso soggetti e organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali si applichi la normativa vigente in tema di collocamento in aspettativa senza assegni per le altre categorie di dipendenti pubblici. Precisa che nel caso di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina di ordine generale l'aspettativa non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, mentre fa notare che, se il ricercatore opera presso l'ente di appartenenza (comma 1), detto periodo coincide con la durata della borsa di studio o delle altre sovvenzioni comunitarie o internazionali – che potrebbero anche prevedere un limite superiore.

Nell'ambito del Titolo II, che reca norme per favorire la crescita, il relatore evidenzia l'articolo 48, che introduce un nuovo articolo alla legge n. 264 del 1999, sugli accessi ai corsi universitari; ricorda che durante l'esame alla Camera sono state tuttavia introdotte nuove disposizioni, concernenti l'anagrafe nazionale degli studenti (non universitari), e che pertanto sarebbe opportuno integrare la rubrica. Il primo capoverso – ricorda – dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e prevede un portale unico plurilingue, a cura del Ministero, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti; il capoverso 2, prevede invece la verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche. Al riguardo, egli opina che sembrerebbe opportuno indicare la decorrenza dell'obbligo di cui al capoverso 1, tanto più che per quello di cui al capoverso 2 è sancita la decorrenza dall'anno accademico 2013-2014. In prima lettura – ricorda – è stato altresì inserito il capoverso 1-*bis*, in virtù del quale le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli auto-certificati. In aggiunta a ciò, sottolinea che il comma 1-*bis* valorizza, anche in termini amministrativi, il patrimonio informativo dell'anagrafe, ampliando le possibilità di impiego dei dati in essa contenuti: essa è utilizzata infatti, oltre che per i fini riguardanti il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e la sua concreta attuazione, anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Dicastero, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione.

Il relatore esamina poi le modifiche alla legge n. 240 del 2010, in parte disposte dal testo originario del decreto-legge, in parte inserite in prima lettura, osservando come alcune delle novità operino un coordinamento fra varie disposizioni, mentre altre appaiano avere una valenza sostanziale, atteso che recepiscono le indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri che aveva accompagnato la promulgazione della legge.

Cita più in dettaglio l'articolo 49, modificato dalla Camera, che al comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 2 della legge, dettando indirizzi per le modifiche statutarie in materia di organi delle università statali. In particolare, ricorda le novità in tema di durata del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione – precedentemente fissata in quattro anni – ora allineata alla durata in carica del medesimo organo, con un mero limite massimo di quattro anni (e la possibilità, dunque, per gli statuti, di prevedere un termine inferiore). Resta invariata la durata del mandato dei rappresentanti degli studenti, limitato ad un biennio; l'ambito nel quale il Dicastero designa i membri del collegio dei revisori dei conti non è più circoscritto ai dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; è estesa agli «organi monocratici elettivi» la previsione, già valida per gli organi collegiali, di decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dai nuovi statuti. La disposizione parrebbe, a sua opinione, riguardare la sola figura del rettore, trattandosi dell'unico organo monocratico elettivo, e andrebbe pertanto coordinata con le successive disposizioni sulle cause di proroga del mandato dei rettori.

Illustra la nuova lettera *a-bis*), introdotta durante l'esame alla Camera, che dispone la soppressione dell'articolo 4, comma 3, lettera *o*), della legge n. 240, relativa al Fondo per il merito, dando seguito ad una indicazione formulata dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge. In particolare, ricorda, era stato evidenziato che tale norma «appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale».

Richiama altresì la lettera *b*), modificativa dell'articolo 6 della legge, concernente lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. Nello specifico, il relatore precisa che ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, non possono essere più affidati compiti di tutorato e di didattica integrativa; in proposito suggerisce tuttavia di coordinare la disposizione con il comma 3 del medesimo articolo 6, nel quale si fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente «a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato». Ricorda peraltro che compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono previsti dall'articolo 24 della legge n. 240 per i destinatari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Rammenta inoltre che si elimina la previsione secondo cui, nel caso di professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività didattica e di ricerca

presso università o enti di ricerca esteri, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza (articolo 6, comma 12, quinto periodo).

La lettera *c*) apporta modifiche sostanziali all'articolo 7 della legge, in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori. In primo luogo è revocata la possibilità di effettuare scambi contestuali di professori e ricercatori aventi la stessa qualifica fra sedi universitarie consenzienti (comma 3, secondo periodo). Il relatore rammenta, in merito, che tale previsione era stata inserita durante l'esame parlamentare come ulteriore incentivo alla mobilità universitaria, in aggiunta a quella recata dal primo periodo dello stesso comma 3, in virtù del quale le prese di servizio fuori dalla Regione di provenienza potevano essere incentivate finanziariamente, a carico del Fondo di finanziamento ordinario (FFO). La norma esclude poi dalle misure per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari chi ha prestato servizio presso corsi di laurea soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica (articolo 7, comma 5). La relazione tecnica, precisa il relatore, motiva tale modifica evidenziando che, nel caso di corsi di laurea soppressi, i professori possono essere ricollocati presso altri corsi di laurea dell'ateneo e sottolinea che anche in questo caso si tratta di norme che non solo non generano nuovi oneri, ma introducono elementi di rigore, anche sotto il profilo finanziario.

La lettera *d*), riduce i tempi per l'estinzione del procedimento disciplinare, spostando la decorrenza del termine – previsto in 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione da parte del collegio di disciplina – a partire dalla data di avvio del procedimento.

La lettera *e*), prosegue il Relatore, reca una modifica dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 240, disponendo che le università telematiche sono escluse dall'attribuzione della quota parte dei finanziamenti relativi alle università non statali finalizzata ad incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, fatta eccezione per quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento di determinati requisiti.

La lettera *f*) – che ritiene va a modificare in modo sostanziale l'articolo 15, comma 1, terzo periodo, della legge n. 240 – estende l'ambito di utilizzo dei settori scientifico-disciplinari alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Il relatore si riferisce poi alla lettera *f-bis*), introdotta durante l'esame alla Camera, che novella l'articolo 16, comma 3, lettera *e*), primo periodo, della legge n. 240, prevedendo esclusivamente l'utilizzo di modalità informatiche per l'espletamento delle procedure di abilitazione, nell'ottica di superare un rilievo della Corte dei Conti avanzato in sede di registrazione del decreto attuativo della legge (DPR 14 settembre 2011, n. 222).

La lettera *g*) contiene una disposizione volta a coordinare quanto previsto dall'articolo 24, commi 5 e 6, con l'articolo 16, comma 4, della

legge n. 240, che specifica gli effetti del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, finora facendo riferimento solo alla chiamata dei professori ai sensi dell'articolo 18. Con la modifica, invece, si introduce anche il richiamo all'articolo 24, commi 5 e 6, inerenti analogamente le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

La lettera *h*) interviene sull'articolo 18 della legge, in materia di chiamata dei professori, con modifiche che il relatore ritiene in gran parte sostanziali. Al comma 1, contenente i criteri cui le università devono attenersi nel disciplinare la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dispone la pubblicità del procedimento anche sulla *Gazzetta Ufficiale* nonché l'ammissione al procedimento di chiamata anche degli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, e (per i procedimenti afferenti alla medesima fascia di appartenenza) dei professori già in servizio, senza alcuna limitazione temporale. Il testo della disposizione modificata limitava infatti questa possibilità ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Quanto al comma 3, si interviene sulle caratteristiche delle convenzioni con soggetti terzi per la copertura degli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti di ricerca a tempo determinato, finora di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto a tempo determinato, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori. La modifica proposta distingue i ricercatori in base al tipo di contratto stipulato: si prevede dunque che l'importo della convenzione per i posti di professore e di ricercatore titolare di un contratto triennale non rinnovabile di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), non possa essere inferiore al costo retributivo quindicennale; scompare, invece, il riferimento alla durata della stessa convenzione, che permane nel caso di contratti triennali rinnovabili per i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*); sempre con riferimento al comma 3, l'importo e la durata della convenzione per l'attribuzione del primo contratto da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), non può essere inferiore all'importo e alla durata del contratto stesso. In relazione a tale modifica segnala che disposizioni analoghe sono contenute nell'atto del Governo n. 437, relativo alle politiche di bilancio degli atenei, attualmente all'esame della Commissione. Rispetto al comma 5, che disciplina la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle relative attività, osserva che la partecipazione del personale tecnico-amministrativo non viene più limitata a quello a tempo indeterminato; al contempo, si prevede la partecipazione di soggetti esterni purché, come nel caso del personale tecnico-amministrativo, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; per quanto concerne invece la partecipazione dei titolari di borse di studio o di ricerca, non vi è più la limitazione alle borse bandite da altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese. Rimane comunque ferma la necessità della convenzione e l'assenza di oneri finan-

ziari per l'università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Il relatore fa notare poi come la lettera *i*) innovi l'articolo 21 della legge n. 240, concernente il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR). In particolare, chiarisce, la norma interviene sulle competenze, sulle modalità di sostituzione dei componenti dell'organo e sulle disposizioni da applicare in sede di prima applicazione. Specifica come la disposizione affidi al CNGR l'indicazione dei criteri generali, oltre che per la valutazione dei progetti di ricerca, anche per la selezione degli stessi (articolo 21, comma 2) e intervenga in materia di sostituzione del componente che cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato al settantesimo anno di età, specificando che la scelta di un nuovo componente nell'ambito dell'elenco formulato per la «prima scelta» può essere effettuata solo a condizione che sia garantita la presenza di una pluralità di aree disciplinari, nonché di almeno due donne e due uomini, secondo le indicazioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21. Quanto alla prima applicazione, si sostituisce alla previsione di due componenti che durano in carica due anni e tre che durano in carica tre anni, quella di due componenti che durano in carica due anni e due che durano in carica quattro anni.

Richiama anche la lettera *l*), che novella l'articolo 23 della legge n. 240, in materia di contratti per attività di insegnamento. Ricorda, a tale proposito, che il Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione, ha sottolineato l'irragionevolezza dell'articolo 23 «nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva, riferita al reddito, ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale». Rispetto a questi rilievi, nota che le modifiche al testo precisano che i contratti sono stipulati per attività di insegnamento «di alta qualificazione», mentre si sopprime il riferimento ad ulteriori requisiti, quali l'essere lavoratore dipendente, pensionato o lavoratore autonomo, con il che cade, di conseguenza, per quest'ultima fattispecie, anche il riferimento al reddito minimo. Si sopprime, altresì, la previsione per cui i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito. Infine, relativamente ai contratti a titolo oneroso, si introduce il collegamento ad un importo non inferiore a quello fissato con decreto ministeriale, relativo al trattamento economico dei titolari dei contratti stipulati per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

La lettera *m*), su cui successivamente si sofferma il relatore, interviene sull'articolo 24 della legge, concernente i ricercatori a tempo determinato, prevedendo: da un lato, che i bandi di selezione delle procedure siano resi pubblici – oltre che sui siti dell'ateneo, del Dicastero e dell'Unione europea – nella *Gazzetta Ufficiale*; dall'altro, l'introduzione di un comma *9-bis* in base al quale, per tutto il periodo di durata dei contratti di ricerca a tempo determinato, i dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni, ovvero in posizione di fuori ruolo a seconda degli ordinamenti di appartenenza. La norma riproduce l'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005, divenuto inapplicabile perché facente ri-

ferimento ai contratti a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa di cui al comma 14 del medesimo articolo, disposizione successivamente abrogata dalla legge n. 240; a questo punto, conclude il relatore, potrebbe essere abrogato il predetto comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005.

Da ultimo egli illustra la lettera *n*) che apporta modifiche all'articolo 29 della legge, recante norme transitorie e finali. In particolare riferisce che il comma 9 è integrato al fine di permettere l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia anche per la copertura di posti mediante chiamata diretta, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005; inoltre modificando il comma 11, lettera *c*), si abroga l'articolo 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005, che consente di bandire procedure per la copertura dei posti di ricercatore ai sensi della legge n. 210 del 1998, fino al 30 settembre 2013. Si tratta, a suo modo di vedere, di una modifica di coordinamento fra la legge n. 240 del 2010 e la n. 230 del 2005.

Il comma 2 della stessa lettera, prosegue il relatore, interviene sull'articolo 4, comma 78, della legge di stabilità per il 2012, ed in particolare sul tema del congedo per attività di studio e ricerca fruibile dai professori e dagli assistenti universitari. A fronte della riduzione disposta dalla legge di stabilità, il testo in esame ripristina la possibilità per i professori universitari di disporre del congedo per due anni accademici in un decennio e per gli assistenti di cinque anni accademici in un decennio. Rimane ferma la previsione che l'autorizzazione al congedo non può essere concessa oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Il comma 3-*bis*, rileva da ultimo il relatore, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone che una quota non superiore a 11 milioni di euro delle risorse destinate, per il 2012, alla corresponsione di scatti su base meritocratica a professori e ricercatori universitari sia destinata alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività.

Prosegue illustrando l'articolo 54, il quale aggiunge l'articolo 24-*bis* alla legge n. 240, introducendo la possibilità per gli atenei di assumere tecnologi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine di potenziarne le attività di ricerca anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e dagli altri enti e organismi pubblici e privati, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. I tecnologi, ricorda il relatore, devono disporre almeno del titolo di laurea ed anche di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista, e sono scelti con procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università. Segnala che in questo caso andrebbe precisato che i bandi vanno pubblicati anche nella *Gazzetta Ufficiale*, al pari di ciò che già è previsto per le chiamate di professori e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato. I commi successivi disciplinano la durata dei contratti e il trattamento economico spettante ai destinatari.

Il relatore ricorda poi l'articolo 55, modificato alla Camera, ove si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 240, in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti con enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli stessi enti di ricerca.

Passa poi ad illustrare le norme del decreto-legge in materia beni culturali, tra cui vi è l'articolo 20, dedicato prevalentemente alla semplificazione degli appalti pubblici. In dettaglio, richiama il comma 1, lettera *b*), che modifica l'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, sul tema dei contratti di sponsorizzazione, specificando che a detti contratti e a quelli assimilabili si applicano i principi del Trattato UE per la scelta dello *sponsor*, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro. Ivi si specifica poi che i contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto beni culturali sono soggetti all'applicazione di una nuova disciplina prevista dalla successiva lettera *h*), ai sensi della quale le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla programmazione dei lavori pubblici con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. Queste norme ritiene siano collegate all'articolo 61, comma 1, in base al quale il Ministero per i beni culturali adotta disposizioni attuative dell'articolo 20 del decreto-legge, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

Il comma 2, precisa inoltre, mantiene ferma la normativa di cui al decreto-legge n. 34 del 2011, in materia di contratti di sponsorizzazione per l'area archeologica di Pompei.

L'articolo 42, prosegue il relatore, novella l'articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di interventi conservativi volontari sui beni culturali, prevedendo che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 43 è invece – sottolinea – volto a semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 12 del citato Codice, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Si demanda la definizione delle modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee a snellire tali procedure ad un decreto non avente natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dal-

l'entrata in vigore del provvedimento, di concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricorda anche il successivo articolo 44, che prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Conclude il proprio intervento con un breve richiamo al tema degli organici della scuola, sul quale in prima lettura si è verificata una circostanza alquanto singolare. Le Commissioni di merito avevano, infatti, approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 50, che tra le altre disposizioni integrava il cosiddetto «organico dell'autonomia» di ulteriori diecimila posti. Tale emendamento, ricorda, non ha superato il vaglio della Commissione bilancio, la quale però non ha dato un parere contrario, ma ha dichiarato nelle premesse l'impossibilità di «riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari» – assenti nella versione originaria – in quanto «gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi».

Proprio in ragione di tale peculiare situazione, sottolinea, i relatori hanno presentato una diversa riformulazione dell'articolo 50, poi confluita nel testo giunto in Senato, in cui non vi è più alcun cenno ai diecimila posti ma si rinvia ad un decreto del Ministro la definizione della consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete, a cui si farà fronte attraverso le maggiori entrate derivanti in materia di giochi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 437

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto legislativo in titolo,

osservato che il provvedimento costituisce un importante adempimento delle disposizioni previste dalla legge n. 240 del 2010 finalizzate a riformare il sistema delle università statali italiane, e in particolare attua una delle deleghe legislative di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 per il completamento del conseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *b)* (revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei») e per il conseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *c)* (introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*),

ricordato che, per il conseguimento della parte del sopraddetto obiettivo di cui alla lettera *b)* qui non considerata, sono stati già emanati dal Governo i seguenti due decreti legislativi:

- decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei;
- decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università;

rilevata la grande importanza del provvedimento, in particolare per le disposizioni in esso contenute relative alle linee guida per una buona amministrazione delle università, nonché ai criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);

esprime pieno apprezzamento:

per l'articolo 3, che prescrive a ciascuna università statale di predisporre un piano economico-finanziario, consistente nell'adozione di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da *budget* economico e *budget* degli investimenti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, e comma 4, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010; osserva tuttavia che la tale bilancio unico di ateneo di previsione

triennale potrà essere predisposto solo a partire dal 2014, data la scadenza dell'avvio e dell'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale;

per l'articolo 4, che prescrive a ciascuna università statale di predisporre un piano triennale d'ateneo per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e a tempo determinato, al fine di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, nonché di realizzare, nell'arco del triennio, un equilibrio nella composizione dell'organico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

per la particolare formula scelta, all'articolo 5, per il nuovo indicatore per le spese di personale, che ritiene più completa di quella dell'indicatore attuale, nonché per il valore fissato come limite massimo ammissibile di tale nuovo indicatore per una buona amministrazione;

per l'introduzione, all'articolo 6, di un secondo indicatore per la valutazione della qualità di una amministrazione universitaria, l'indicatore delle spese per l'indebitamento (finora mai sottoposte a vincolo), per la formula scelta per la definizione di tale indicatore, nonché infine per il valore scelto come limite massimo ammissibile di tale indicatore per una buona amministrazione. Ritiene infatti che l'utilizzo dei predetti due indicatori distinti consenta una valutazione della qualità dell'amministrazione delle università nettamente più adeguata rispetto alle condizioni attuali.

Rileva tuttavia criticamente che:

all'articolo 8 non è stata data piena attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge n. 240, circa l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente, atteso che la definizione dei predetti indici è rimessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo, ad un successivo decreto ministeriale,

all'articolo 9 vengono espressamente indicati i criteri per la valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, che l'articolo 5, comma 5, della legge n. 240 riserva invece alla competenza dell'ANVUR.

Tutto ciò considerato, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, l'obbligo di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione triennale venga previsto a partire dal 2014;

b) all'articolo 4, comma 2, siano precisate le date entro cui devono essere emanati i decreti ministeriali di cui alla lettera *b*) e alla lettera *c*);

c) all'articolo 8, comma 1, vengano espressamente individuati, sentita l'ANVUR, gli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, quali: il costo delle attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente

e ricercatore destinato alla formazione dello studente; il costo dei servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente; il costo relativo alla dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli *standard* di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari;

d) all'articolo 8, comma 2, venga espunta una delle due menzioni riguardanti l'acquisizione del parere dell'ANVUR;

e) l'articolo 9 venga riformulato riservando all'ANVUR l'elaborazione dei meccanismi per la valutazione delle politiche di reclutamento, cui correlare una quota non superiore al 10 per cento del FFO, secondo le indicazioni della legge di delega n. 240;

f) all'articolo 10, comma 1, venga indicata la data entro cui deve essere emanato il decreto ministeriale ivi previsto.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) circa l'equilibrio degli organici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si osserva che:

1.1 la differenziazione prevista al livello dei singoli dipartimenti (per i dipartimenti che si posizionano nel primo decile della VQR) non è allineata con l'azione generale di riequilibrio espressa nell'articolo 4, che concerne gli atenei nel loro complesso;

1.2 come rilevato anche dall'ANVUR, la classificazione VQR lì richiamata rischia di riferirsi a realtà dipartimentali superate nel rapido transitorio che caratterizza attualmente la struttura dipartimentale degli atenei;

1.3 il limite di tre anni per realizzare l'equilibrio del massimo del 40 per cento di professori di prima fascia sul totale di ordinari e associati dipende largamente dai tempi delle abilitazioni nazionali e dalle composizioni strutturali di partenza di ciascun ateneo. Situazioni di partenza particolarmente problematiche dovrebbero quindi potersi muovere su una tempistica superiore ai tre anni;

2) con riguardo all'articolata serie di limiti massimi per le assunzioni annuali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 7, tutti espressi in termini dell'onere delle assunzioni rapportato all'onere effettivo del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, pur concordando in generale con la filosofia sanzionale-premiale adottata e con la gamma scelta per le possibilità di rimpiazzo del *turn over* (10-50 per cento):

2.1 si rileva come la griglia dei livelli e delle combinazioni appaia forse troppo complessa e si invita il Governo a valutare l'opportunità di una sua semplificazione;

2.2 si raccomanda prudenza iniziale nell'applicazione di regole così fortemente innovative:

2.3 fermo restando il divieto di bandire nuovi concorsi per le università di cui sia stato dichiarato il dissesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2011, si invita il Governo a valutare l'opportunità di escludere dalla possibilità di procedere al *turn over* del 10 per cento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del presente schema di decreto legislativo, le università che si trovino in situazione di criticità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 199 del 2011;

2.4 si raccomanda al Ministero di vigilare affinché, nel lungo periodo, l'applicazione di queste regole non determini una riduzione degli organici, con conseguente impoverimento della forza docente complessiva delle università statali;

3) con riferimento alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, si coglie l'occasione per auspicare che appena possibile, tra i criteri previsti dalla legge sulla base dei quali l'ANVUR elaborerà i previsti meccanismi di valutazione, siano inseriti anche altri importanti elementi quali ad esempio: la qualità eccellente della ricerca condotta dai professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo (manifestata nel conseguimento della responsabilità di progetti di ricerca nazionali); la qualità eccellente della didattica dei professori reclutati; il conseguimento dell'equilibrio dell'organico delineato dall'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**296^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) riferisce sul provvedimento in titolo, specificando che lo stesso, approvato dalla Camera, si inserisce nella comune ottica che ha ispirato i provvedimenti posti in essere dall'attuale Esecutivo, caratterizzati in via generale da un'azione volta a fronteggiare la difficile situazione di crisi economica e a creare i presupposti per una ripresa del Paese, mediante l'adozione di misure finalizzate a perseguire due obiettivi ritenuti fondamentali, quali un' incisiva opera di semplificazione in diversi e rilevanti settori e lo sviluppo del complessivo sistema economico.

Le due direttrici individuate costituiscono in modo evidente il contenuto del provvedimento, la cui adozione ha risposto all'esigenza urgente di predisporre un piano d'intervento in grado di riportare l'Italia a un adeguato livello di competitività.

Nel senso delineato è prevista un'ampia serie di norme di semplificazione, cui si accompagna un significativo ed esteso complesso di disposizioni di sostegno e impulso allo sviluppo dell'economia.

L'esigenza di una diffusa opera di semplificazione emerge dalla considerazione, studiata e condivisa a livello internazionale, per cui la complessità e i costi della burocrazia costituiscono una causa primaria di svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e internazionale.

L'intervento sui costi della burocrazia e l'opera profonda di semplificazione delle procedure amministrative, assunti come criteri prioritari dell'azione governativa, prospettano una effettiva riduzione di oneri in grado di liberare risorse per la crescita e di sviluppare iniziative economiche, favorendo imprese e cittadini.

Le misure contenute nel decreto-legge il cui impatto in termini di riduzione di oneri consente stime decisamente positive, sono in alcuni casi a carattere generale e sistematico, pur in presenza di numerose disposizioni di immediata applicazione.

La struttura del provvedimento, suddivisa in grandi aree, è articolata in tre Titoli, ad esse corrispondenti, aventi ad oggetto rispettivamente norme di semplificazione, norme di sviluppo del sistema economico, e infine norme transitorie.

I profili concernenti il comparto primario, presenti in diverse disposizioni, sono contenuti essenzialmente nel primo Titolo, in tema di semplificazioni, in cui la V sezione è specificatamente dedicata all'agricoltura. Prima di tale sezione, sono previste alcune norme che comunque presentano rilievo per il settore agricolo, con particolare riferimento ad alcune semplificazioni in materia di lavoro. In particolare, rileva in questo senso il profilo del lavoro stagionale, che ha un notevole peso nell'ambito dei raccolti e del lavoro agricolo.

L'articolo 17 prevede, ai commi 2, 3 e 4, disposizioni riguardanti i lavoratori stagionali extracomunitari.

Il comma 2 introduce una procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali, qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, nel caso in cui ricorrano congiuntamente due condizioni. La prima è che la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; la seconda prevede che il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

Viene, inoltre, inserita una nuova disposizione in virtù della quale, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o altro datore di lavoro l'autorizzazione al lavoro stagionale s'intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato.

Il comma 3 – prosegue il relatore – prevede la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi vigenti (da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi), anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi.

L'autorizzazione è rilasciata a ciascuno dei datori di lavoro, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, si prevede

l'esonero per il lavoratore interessato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare, e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei richiamati limiti temporali minimi e massimi, fino alla scadenza del nuovo rapporto.

Il comma 4 prevede che la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, possa essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Ancora in tema di lavoratori agricoli, all'articolo 18 il comma 1-*bis*, introdotto nell'esame alla Camera, aggiunge all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996 il comma 2-*ter*, nel quale si prevede che, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione al Servizio competente in caso di instaurazione del rapporto di lavoro è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Secondo quanto accennato, le disposizioni di diretto richiamo per il settore agricolo sono contenute nella sezione V, negli articoli da 25 a 29.

L'articolo 25 dispone misure di semplificazione per le imprese agricole in materia di banche dati pubbliche e di accesso alle procedure informatiche per i produttori agricoli.

Il comma 1 prevede che l'AGEA, anche al fine di agevolare l'erogazione dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della PAC, possa acquisire le informazioni necessarie connettendosi alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio.

L'utilizzo da parte dell'Agenzia delle diverse banche dati dovrà avvenire secondo i protocolli *standard* previsti dal sistema pubblico di connettività, con le modalità operative che saranno definite da convenzioni tra AGEA e le diverse amministrazioni.

Il comma 2 stabilisce che il fascicolo aziendale elettronico, tenuto da AGEA, sia accessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, e che faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell'azienda agricola.

Una modifica apportata dalla Camera specifica che l'utilizzo dei dati contenuti nel fascicolo aziendale da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito anche nel caso in cui a curare la tenuta e l'aggiornamento dello stesso siano i Centri autorizzati di assistenza agricola.

Le modalità di consultazione saranno definite con un decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-regioni.

Il comma 3 stabilisce che gli organismi pagatori rendano accessibili ai produttori agricoli le proprie procedure informatiche e le correlate circolari applicative, in relazione alla richiesta dei produttori stessi per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato, valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione.

L'articolo 26 rivede in senso restrittivo la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori. Tale misura è finalizzata, tra l'altro, a consentire il riutilizzo da parte degli agricoltori di quei territori che nel passato sono stati adibiti a bosco in seguito all'adozione di misure agro ambientali di carattere europeo finalizzate alla messa a riposo dei terreni.

In primo luogo, sono escluse dalle radure e da tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 mq quelle identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Sono altresì escluse dalla nozione di bosco sia le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito di misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli, sia i terrazzamenti, sia infine i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione.

L'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante prevedendo, a parziale modifica della normativa in vigore, che l'obbligo di comunicazione al Comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione stessa.

L'articolo 28 interviene in materia di movimentazione aziendale dei rifiuti e deposito temporaneo, prevedendo che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di «trasporto».

La prima ipotesi riguarda la movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola, distanti non più di 10 km, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo.

L'altra ipotesi consiste nella movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Obiettivo della norma è semplificare le operazioni di movimentazione dei rifiuti agricoli in considerazione del fatto che sono frequenti i casi di fondi non contigui appartenenti alla medesima azienda.

Il comma 2 modifica la definizione di deposito temporaneo vigente al fine di renderla compatibile con la disposizione del comma 1.

Particolare importanza assume l'articolo 29, in quanto investe un comparto, quale quello bieticolo-saccarifero, da tempo afflitto da una fase di forte crisi in relazione alla profonda riforma dell'OCM di settore, che ha dato luogo in Italia dal 2006 a un processo di ristrutturazione caratterizzato da una riduzione della produzione del 70 per cento e dalla riconversione di gran parte degli stabilimenti esistenti.

In tale contesto, la norma in oggetto dispone con il comma 1 che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, già approvati dal Comitato interministeriale appositamente istituito, rivestono carattere

di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Comitato interministeriale disponga le norme idonee a garantire l'esecutività dei progetti di conversione, e possa nominare in casi di particolare urgenza un Commissario *ad acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale.

Sono infine presenti due ulteriori disposizioni, anch'esse previste nell'ambito del Titolo I dedicato alle semplificazioni, che esplicano riflessi verso il comparto primario, quali gli articoli 40 e 41, di contenuto definito e limitato, ma comunque di interesse.

L'articolo 40 sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva che, secondo la precedente normativa, potevano derogare a tale vincolo solo se presenti nei comuni prevalentemente turistici, nelle città d'arte o nei loro territori.

L'articolo 41 interviene riguardo all'esercizio di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione a sagre, fiere e manifestazioni religiose, tradizionali e culturali.

La semplificazione in questo caso consiste nella possibilità di avviare l'attività in questione, previa segnalazione certificata di inizio attività, prescindendo dai requisiti previsti in precedenza dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Tali requisiti prevedono la frequenza con esito positivo di un corso professionale di riferimento, un periodo biennale di prestazione d'opera presso imprese esercenti l'attività nel settore, il possesso di un diploma di scuola superiore o di laurea contenente materie concernenti il commercio e la preparazione di alimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver ricordato che nella seduta del 14 marzo il relatore Zanoletti ha svolto l'esposizione introduttiva sul provvedimento in titolo, esprime rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, sollecitando una maggior partecipazione del sottosegretario Braga ai lavori della 9^a Commissione.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) ricorda che le cifre indicate nel corso dell'audizione dal sottosegretario per l'economia e le finanze Vieri Ce-

riani, in merito alla quantificazione del gettito dell'IMU, differiscono notevolmente rispetto a quelle prospettate dalle associazioni rappresentative del comparto, nel corso dell'audizione recentemente svolta. A seguito di tale discrasia, il relatore fa presente di aver acquisito delle stime relative al gettito IMU nella provincia di Cuneo, dalle quali si evince che tale cifra ammonta a circa centotrenta milioni di euro. Alla luce di tali dati, appaiono maggiormente plausibili le stime fornite dalle associazioni rappresentative del settore primario in merito al gettito IMU in ambito nazionale.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni in ordine al provvedimento in esame (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice BERTUZZI (*PD*) prospetta l'opportunità di integrare lo schema di parere illustrato dal relatore, inserendo nello stesso un'ulteriore condizione volta a rinviare l'applicazione dell'IMU, in attesa che vengano completate le operazioni di accatastamento dei fabbricati rurali, per le quali è stato fissato il termine del 30 novembre 2012. Alla luce di tale situazione, qualora l'IMU fosse applicata secondo la tempistica prevista, sarebbe necessario prendere in considerazione una base imponibile presunta per i fabbricati rurali non ancora accatastati, con un'inaccettabile aleatorietà dell'imposta nei casi in questione.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) propone una riformulazione della prima condizione inserita nello schema di parere illustrato dal relatore, al fine di dare un ulteriore rilievo ai contenuti della stessa.

La senatrice ANTEZZA (*PD*) propone di integrare lo schema di parere illustrato dal relatore al fine di introdurre nell'ambito dello stesso una disposizione atta ad esonerare gli agricoltori dagli oneri amministrativi conseguenti alle procedure di accatastamento.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, rileva che la proposta della senatrice Antezza andrebbe ulteriormente approfondita, in quanto la stessa è suscettibile di creare un problema di equità, atteso che alcuni agricoltori hanno già completato le procedure di accatastamento. Ritiene che tale profilo possa essere analizzato nell'ambito dell'affare assegnato in merito all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, il cui *iter* inizierà presumibilmente nella giornata di domani.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) riformula lo schema di parere accogliendo la proposta del senatore Compagna, provvedendo altresì ad integrare lo stesso con un'ulteriore condizione, atta a recepire la proposta formulata dalla senatrice Bertuzzi.

Esprime infine perplessità sulla proposta di integrazione prospettata dalla senatrice Antezza.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario in ordine allo schema di parere illustrato dal relatore, esprimendo un giudizio fortemente critico in merito all'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali. Tale imposta viene introdotta in un momento in cui l'agricoltura versa in uno stato di grave difficoltà, con tutti i conseguenti danni per il comparto primario che tale inopportuna ed incongrua scelta è suscettibile di determinare.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Zanoletti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

il decreto-legge in questione si inserisce nel quadro dei provvedimenti emanati dall'attuale Esecutivo al fine di fronteggiare la difficile situazione di crisi economica e di creare i presupposti per una ripresa del Paese, attraverso l'adozione di misure volte sia allo sviluppo delle attività economiche sia alla semplificazione in diversi e rilevanti settori, tra i quali assume fondamentale rilievo il settore fiscale e tributario;

i profili di diretta competenza della Commissione sono richiamati da alcune disposizioni del provvedimento, presenti in particolare negli articoli 2, 6, 10 e 12;

all'articolo 2, i commi 9 e 10 riconoscono la possibilità di sostituire i registri obbligatori cartacei dei dati di contabilità con la trasmissione telematica giornaliera dei dati stessi da parte di una serie di categorie di operatori, tra i quali gli esercenti depositi per uso anche agricolo entro determinati limiti di capienza;

l'articolo 6 detta disposizioni che incidono su attività e certificazioni in materia catastale, tra le quali, ai commi 3 e 4, le dichiarazioni relative all'uso del suolo, attualmente configurate nell'ambito degli adempimenti necessari per l'erogazione di contributi agricoli previsti da OCM comunitarie, *ex* articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006;

particolare rilievo rivestono per il comparto dell'ippica i commi da 3 a 7 dell'articolo 10, che vanno ad incidere su rilevanti aspetti quali l'incremento e il miglioramento delle razze equine, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, la determinazione degli stanziamenti a premi, l'entità e la ripartizione degli importi relativi alle scommesse;

le disposizioni in questione si rendono necessarie in considerazione della grave crisi del settore, causata in gran parte dal progressivo decremento negli ultimi anni della raccolta di scommesse, che ha già provocato interventi normativi, tra i quali la trasformazione di UNIRE in ASSI con il decreto-legge n. 98 del 2011, espressione della necessità di una revisione organica della disciplina di settore;

l'articolo 12 prevede norme riguardanti contenzioso in materia tributaria e riscossione, nel cui contesto i commi 6 e 7 interessano il comparto primario, con riferimento ai crediti dei consorzi agrari;

il comma 6 disciplina gli interessi maturati sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 410 del 1999;

la norma è volta ad uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio, di cui i consorzi agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge citata, ai crediti di cui i consorzi stessi erano invece titolari, che infatti vennero estinti ai sensi dell'articolo 8 predetto;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per quel che concerne l'IMU sui terreni agricoli, occorre introdurre una semplificazione della normativa fiscale in questione, differenziando la posizione degli operatori agricoli professionali dalle restanti situazioni, nella prospettiva di garantire a beneficio degli stessi una riduzione dei moltiplicatori;

vengano evitate illegittime duplicazioni di imposta sui fabbricati rurali, poiché il reddito degli stessi è già incluso nel reddito dominicale dei terreni agricoli su cui insistono;

venga esteso all'IMU il regime di agevolazioni e di esenzioni previste dalla precedente normativa in ordine all'ICI, con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3184

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

il decreto-legge in questione si inserisce nel quadro dei provvedimenti emanati dall'attuale Esecutivo al fine di fronteggiare la difficile situazione di crisi economica e di creare i presupposti per una ripresa del Paese, attraverso l'adozione di misure volte sia allo sviluppo delle attività economiche sia alla semplificazione in diversi e rilevanti settori, tra i quali assume fondamentale rilievo il settore fiscale e tributario;

i profili di diretta competenza della Commissione sono richiamati da alcune disposizioni del provvedimento, presenti in particolare negli articoli 2, 6, 10 e 12;

all'articolo 2, i commi 9 e 10 riconoscono la possibilità di sostituire i registri obbligatori cartacei dei dati di contabilità con la trasmissione telematica giornaliera dei dati stessi da parte di una serie di categorie di operatori, tra i quali gli esercenti depositi per uso anche agricolo entro determinati limiti di capienza;

l'articolo 6 detta disposizioni che incidono su attività e certificazioni in materia catastale, tra le quali, ai commi 3 e 4, le dichiarazioni relative all'uso del suolo, attualmente configurate nell'ambito degli adempimenti necessari per l'erogazione di contributi agricoli previsti da OCM comunitarie, *ex* articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006;

particolare rilievo rivestono per il comparto dell'ippica i commi da 3 a 7 dell'articolo 10, che vanno ad incidere su rilevanti aspetti quali l'incremento e il miglioramento delle razze equine, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, la determinazione degli stanziamenti a premi, l'entità e la ripartizione degli importi relativi alle scommesse;

le disposizioni in questione si rendono necessarie in considerazione della grave crisi del settore, causata in gran parte dal progressivo decremento negli ultimi anni della raccolta di scommesse, che ha già provocato interventi normativi, tra i quali la trasformazione di UNIRE in ASSI con il decreto-legge n. 98 del 2011, espressione della necessità di una revisione organica della disciplina di settore;

l'articolo 12 prevede norme riguardanti contenzioso in materia tributaria e riscossione, nel cui contesto i commi 6 e 7 interessano il comparto primario, con riferimento ai crediti dei consorzi agrari;

il comma 6 disciplina gli interessi maturati sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 410 del 1999;

la norma è volta ad uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio, di cui i consorzi agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge citata, ai crediti di cui i consorzi stessi erano invece titolari, che infatti vennero estinti ai sensi dell'articolo 8 predetto;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per quel che concerne l'IMU sui terreni agricoli, occorre introdurre una semplificazione della normativa fiscale in questione, differenziando la posizione degli operatori agricoli professionali dalle restanti situazioni, nella necessità di dover garantire a beneficio degli stessi una riduzione dei moltiplicatori;

vengano evitate illegittime duplicazioni di imposta sui fabbricati rurali, poiché il reddito degli stessi è già incluso nel reddito dominicale dei terreni agricoli su cui insistono;

venga esteso all'IMU il regime di agevolazioni e di esenzioni previste dalla precedente normativa in ordine all'ICI, con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali;

venga rinviata l'applicazione dell'IMU per un congruo periodo successivo al 30 novembre 2012, termine entro il quale è previsto il completamento delle operazioni di accatastamento dei fabbricati rurali.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**287^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente***GARRAFFA**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Livio Gallo, direttore divisione infrastrutture e reti di Enel S.p.A., accompagnato da Francesco Amadei, responsabile regolatorio infrastrutture e reti, Francesco Giorgianni, responsabile affari istituzionali e Gerardo Orsini, responsabile ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Enel distribuzione

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 novembre 2011.

Il presidente GARRAFFA (*PD*) rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Livio Gallo, direttore divisione infrastrutture e reti di Enel S.p.A. e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento, che sarà incentrato sugli interventi adottati da Enel distribuzione in occasione delle recenti nevicate dello scorso febbraio.

L'ingegner GALLO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, relativo all'emergenza neve del febbraio ultimo scorso, che ha comportato la dichiarazione di stato di calamità naturale per le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Queste ultime due Regioni sono state le maggiormente colpite dallo stato di emergenza neve, con alcune migliaia di utenze colpite da «fuori servizio» elettrico. Si sofferma sulle azioni intraprese dall'Enel per ricondurre a normalità l'erogazione del servizio elettrico e sottolinea come l'intervento sia stato particolarmente difficoltoso per l'impraticabilità stradale, il fenomeno della neve collante, la caduta di alberi situati oltre la fascia di taglio consentita dalla normativa e, in generale, per la difficoltà di accesso agli impianti.

Descrive quindi brevemente il piano di emergenza di Enel distribuzione, indicando le risorse umane e strumentali in campo e ricorda come ciascun cliente della rete abbia diritto a un indennizzo, il cui rimborso è automatico, nel caso in cui la durata dell'interruzione superi determinate soglie.

Nel concludere il proprio intervento, si sofferma sulle azioni post emergenza e formula alcune proposte quali, ad esempio, la necessità di condividere annualmente, su base regionale, un piano di emergenza della rete elettrica che coinvolga gli operatori privati e le istituzioni (protezione civile, prefetture e autorità locali).

Interviene il senatore TOFANI (*PdL*) che, pur apprezzando l'impegno dell'Enel, ricorda i gravissimi disagi subiti dalle popolazioni del frusinate che sono state colpite da eventi di «fuori servizio» anche superiori a dieci giorni ed evidenzia le mancanze organizzative che hanno ritardato gli interventi di ripristino del servizio.

Prende la parola la senatrice VICARI (*PdL*) che, pur comprendendo le motivazioni del senatore Tofani, ritiene apprezzabile lo sforzo sostenuto dall'Enel per ricondurre a normalità la situazione nelle aree interessate dall'emergenza neve.

Infine, il presidente GARRAFFA (*PD*) inquadra in termini generali la situazione di emergenza in questione e, pur riconoscendo il ruolo del singolo distributore elettrico, ribadisce come sia necessario individuare le responsabilità specifiche ai diversi livelli di governo.

L'ingegner GALLO, in risposta ai senatori intervenuti, fornisce alcuni chiarimenti e ulteriori elementi informativi circa l'emergenza neve e le azioni intraprese dall'Enel.

Il presidente GARRAFFA (*PD*) ringrazia l'ingegner Gallo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dal direttore divisione infrastrutture e reti di Enel S.p.A., poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

Avverte altresì che, nelle prossime settimane, il Ministro dello sviluppo economico interverrà in audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo. Dopo quest'ultima audizione la Commissione passerà all'esame e alla votazione di un documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (n. COM (2011) 658 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente GARRAFFA (*PD*), nel ricordare alla Commissione che tra breve avrà inizio il ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per acquisire elementi informativi in merito al provvedimento in titolo, comunica che l'eventuale documentazione depositata da Enel distribuzione nella giornata di oggi, e da Sorgenia, Edison, R.E TE. Imprese Italia e Terna nella giornata di domani, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, non appena acquisita, sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

*Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA*

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENEL DISTRIBUZIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 658 DEFINITIVO (INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**291^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORRA (*PdL*) illustra il provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione. Segnala, in primo luogo, l'articolo 15, che modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2012, la procedura stabilita per l'anticipo dell'interdizione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. La nuova disciplina prevede che l'astensione sia disposta da parte della ASL, secondo le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre la normativa finora vigente attribuisce la competenza alla direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale.

I commi da 1 a 4 del successivo articolo 16 concernono i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali ed il controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate. Si prevede, tra l'altro, che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino all'INPS i dati sui beneficiari unitamente a quelli sulle prestazioni concesse, che l'INPS integri e coordini le informazioni con quelle raccolte dal Nuovo sistema informa-

tivo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS e le trasmetta, in forma individuale anonima, a varie pubbliche amministrazioni (individuate dai commi 2 e 3) e che il Ministro del lavoro presenti con cadenza annuale alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, con riferimento all'anno precedente.

Il successivo comma 5 estende alcune sanzioni in materia di prestazioni sociali agevolate ai casi in cui sussista discordanza tra il reddito indicato dall'interessato e le componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria.

In base al comma 7, a decorrere dal 1° maggio 2012, per i pagamenti effettuati dall'INPS andranno impiegati esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

La lettera *a*) del comma 8 contempla una possibile deroga ai termini ordinari per il recupero, da parte dell'INPS, degli indebiti pensionistici, mentre la successiva lettera *b*) concerne le modalità di comunicazione tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ed i soggetti iscritti e pensionati.

I commi 9 e 10 estendono ai giudizi di secondo grado la norma – finora valida per il solo primo grado – in base alla quale l'INPS è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 17 recano semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari nonché di svolgimento, da parte dei medesimi, di periodi di lavoro stagionale successivi ad un primo periodo. I commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* – inseriti dalla Camera – sono volti alla semplificazione della documentazione amministrativa relativa ai soggetti extracomunitari.

I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 18 recano semplificazioni per le comunicazioni preventive ai centri per l'impiego delle assunzioni nel settore dei pubblici esercizi e in quello agricolo. Il successivo comma 2 – come radicalmente riformulato dalla Camera – estende l'obbligo di comunicazione preventiva ai casi di assunzione per l'esecuzione di speciali servizi, di durata non superiore a tre giorni, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi. Il comma 3 è volto a semplificare gli adempimenti procedurali relativi alla richiesta di sospensione dagli obblighi di assunzione delle categorie protette da parte del datore di lavoro privato.

L'articolo 19 specifica, con riferimento al libro unico del lavoro, le nozioni di «omessa registrazione» e di «infedele registrazione», ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

L'articolo 59 modifica la disciplina del credito d'imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico. In merito alle modifiche, il relatore segnala che l'istituto si applica per le assunzioni effettuate entro il 14 maggio 2013 (anziché entro il 14 mag-

gio 2012, come previsto nella normativa finora vigente); la condizione dell'incremento dell'organico è posta con riferimento alla media dei dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione (anziché nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, come stabilito dalla norma fino ad ora vigente); il beneficio è concesso entro il limite delle risorse finanziarie individuate e allo scopo si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione di termini e modalità di fruizione del credito d'imposta.

Con riferimento all'articolo 14, relativo alla semplificazione dei controlli sulle imprese, il relatore evidenzia inoltre che, in base ad una modifica apportata alla Camera dei deputati al comma 6, l'articolo non si applica ai controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ricorda che una norma di esclusione analoga è ivi posta anche per i controlli in materia fiscale e finanziaria, suggerendo l'introduzione di un esplicito riferimento anche alla materia della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale. La Camera ha altresì aggiunto un comma *6-bis*, il quale prevede che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscano d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

Si sofferma quindi sull'articolo 21, che modifica la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuto dall'appaltatore o dagli eventuali subappaltatori. In base alle modifiche, tra l'altro, si escludono dall'ambito della responsabilità solidale le sanzioni civili, che vengono, quindi, poste a carico esclusivamente del responsabile dell'inadempimento, e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, l'escussione del patrimonio dell'appaltatore. In proposito, fa osservare che queste norme procedurali non sono poste, almeno letteralmente, anche con riferimento ai subappaltatori.

Rileva altresì che l'articolo 60 prevede una sperimentazione, nei comuni aventi più di 250.000 abitanti, della proroga dell'istituto della «carta acquisti». La sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, è attuata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, secondo la disciplina di cui ai commi 2 e *2-bis*. Ai fini della copertura dell'onere finanziario, viene ridotto nella misura corrispondente il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Si riserva conclusivamente la formulazione di una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3109) AMATI ed altri. – *Delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*

(2691) MARAVENTANO ed altri. – *Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici*

(Esame del disegno di legge n. 3109, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2691 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2691, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3109 e rinvio)

La relatrice BLAZINA (PD), premesso che il disegno di legge n. 3109 si prefigge l'obiettivo di riconsiderare la disciplina di tutela dei rischi professionali, cui in particolare le donne possono essere soggette, sottolinea che studi recenti dell'ANMIL hanno dimostrato quanto alla costante crescita di donne occupate abbia fatto da contraltare un altrettanto costante aumento degli incidenti sul lavoro o delle malattie professionali che le hanno viste coinvolte. Inoltre in Italia le donne incontrano difficoltà maggiori degli uomini nella conciliazione vita-lavoro, poiché la cura della «società familiare» è loro affidata in via spesso esclusiva ed alle responsabilità familiari si sommano quelle professionali. Da ciò la necessità di adeguare nel suo complesso la tutela per i rischi professionali delle donne lavoratrici alle specificità di genere, al fine di dare compiuto riconoscimento al valore sociale ed economico dell'impegno richiesto alle donne per la gestione della famiglia e della casa, il cui parziale riconoscimento normativo è incluso nella legge n. 493 del 1999.

Il disegno di legge in questione, che si compone di un unico articolo, reca una delega al Governo per la revisione delle disposizione del testo unico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, nonché del capo III della legge n. 493 del 1999. Tra i criteri direttivi dettati per l'esercizio delle delega si segnalano la garanzia delle cure sanitarie e riabilitative nel rispetto della specificità dei soggetti infortunati, che andrà valutata anche con riferimento ai requisiti di indennizzabilità dell'evento lesivo, con conseguente revisione delle tabelle ministeriali di valutazione del danno biologico e patrimoniale; la previsione di forme di assistenza psicologica in relazione all'incidenza dell'evento infortunistico; il riconoscimento, quanto all'erogazione dei servizi, di forme di collaborazione tra gli enti bilaterali e l'associazione di infortunati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentativa con gli istituti assicuratori; l'estensione, in forma obbligatoria o facoltativa, della tutela prevista dalla legge n. 493 del 1999 a tutte le persone che svolgono le attività in essa previste, anche se soggette all'assicurazione generale obbligatoria. Più specificamente, a tale ultimo profilo si collegano una serie di criteri direttivi che mirano ad ampliare la platea degli aventi diritto all'assistenza in caso d'infortunio. Si estendono alcune tutele (quale il diritto all'assegno per assistenza personale continuativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, o il sistema d'indennizzo disciplinato dal decreto legisla-

tivo n. 38 del 2000) anche ai soggetti assicurati ai sensi della citata legge n. 493 e si prevede l'applicazione della disciplina infortunistica per invalidità permanente a tutte le attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, indipendentemente dal luogo di svolgimento delle attività stesse. Considerata l'affinità della materia del disegno di legge n. 3109 con il disegno di legge n. 2691, già all'esame della Commissione, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, ne propone pertanto la congiunzione.

La Commissione conviene.

La relatrice BLAZINA (PD) ricorda inoltre che sul disegno di legge n. 2691 era già stato stilato un programma di audizioni informali (INAIL, Comitato Gestore Fondo Autonomo Speciale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Domestici INAIL e DonnEuropee Federcasalinghe), che propone di integrare con l'audizione di rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi e dell'ANMIL.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore MAZZATORTA (LNP) chiede di rinviare nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3007 (ricollocazione disoccupati), già fissato per giovedì 22 marzo alle ore 14, richiamando le connessioni della materia cui il provvedimento ha riguardo con la riforma del mercato del lavoro, attualmente oggetto di confronto tra Governo e parti sociali.

La Commissione concorda, deliberando pertanto di posporre tale termine a giovedì 29 marzo, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, il dottor Andrea Cambieri, direttore sanitario, accompagnato dalla dottoressa Maria Elena D'Alfonso, responsabile sale operatorie e vice direttore, nonché, in rappresentanza dell'Ospedale San Gerardo di Monza, la professoressa Patrizia Vergani, professore associato ostetricia e ginecologia dell'Università Milano-Bicocca, direttore area ostetrica Fondazione Monza Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM), accompagnata dal dottor Luca Bresolin, direttore sanitario.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale del Garante per la tutela dei dati personali, tenutasi lo scorso giovedì 15 marzo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2935, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.

Il dottor CAMBIERI, dopo aver fornito alcuni dati sul Policlinico Gemelli, con particolare riferimento al numero dei parti effettuati all'anno – che sono circa 3.300 – precisa che si tratta di una struttura di terzo livello per tutte le unità operative della macroarea 4 della regione Lazio. Si sofferma poi sul funzionamento del blocco travaglio-parto, con una serie di sale in cui si presta particolare attenzione ai colori, all'obiettivo della deospedalizzazione, alla possibilità di effettuare il parto in acqua, all'assistenza in sicurezza del neonato, nonché alla predisposizione di sale dedicate al taglio cesareo. È peraltro in corso di apertura un nuovo reparto di terapia intensiva neonatale. Rileva poi come il 60 per cento dei parti vaginali è eseguito con anestesia epidurale e che lo *staff* assistenziale è articolato in personale medico con presenza assicurata 24 ore su 24 e con personale ostetrico. Inoltre, nello stesso *staff* si rileva la presenza per l'intero arco della giornata anche di un neonatologo.

Per quanto concerne più specificamente il tema della riduzione dei tagli cesarei, evidenzia come siano sviluppate una serie di azioni correttive, nonché una specifica attenzione verso il percorso assistenziale. Inoltre, è attiva la sorveglianza della gravidanza oltre termine (SO_rGE), nonché la gestione integrata del percorso di cura all'interno del quale spicca la rilevanza della digitalizzazione con una cartella clinica informatizzata. Infine, uno degli obiettivi principali è quello di garantire l'umanizzazione, con particolare riferimento alle problematiche vissute dalle donne in gravidanza, oltre alla previsione di un ambulatorio di assistenza specifico per le donne immigrate.

La professoressa VERGANI sottolinea preliminarmente i principi che guidano l'attività clinica-assistenziale alla nascita nella clinica ostetrica della Fondazione Monza e Brianza: il parto è un evento biosociale con ricadute culturali e sociali; occorre differenziare il percorso assistenziale e garantire la continuità assistenziale; il taglio cesareo è un intervento chirurgico e non una modalità di nascita; il dolore del parto è un elemento costitutivo dell'esperienza che può essere fisiologico, patologico e iatrogeno e in questi ultimi due casi può essere affrontato con l'analgisia; la promozione dell'allattamento al seno è un valore da perseguire.

Dopo aver fornito alcuni dati riguardanti il numero dei parti effettuati nel periodo ricompreso dal 1992 al 2001 – che oscilla tra i 2.800 e i 3.000 all'anno – rileva come l'organizzazione dell'assistenza alla nascita pone in risalto i diversi momenti del percorso nascita, a cominciare dalla fase della gravidanza in cui vi è una personalizzazione degli ambulatori di assistenza sia di fisiologia sia di patologia, nonché un *day-service* ostetrico. Nella fase del travaglio, assume particolare rilevanza l'assistenza *one to one* ostetrica-partoriente, anche grazie all'utilizzo di linee guida comuni da parte di tutti gli operatori, alla presenza di un familiare scelto dalla donna, e all'impiego dell'analgisia epidurale che attualmente ha una frequenza di uso del 24 per cento. Inoltre, si riscontra una riduzione del numero dei parti cesarei, mentre la tendenza a garantire l'analgisia epidurale sembra comportare un aumento dei parti operativi vaginali. In ogni caso, il tasso di asfissia *intrapartum* risulta in diminuzione soprattutto per merito della politica di buona assistenza alla nascita. Sono poi operative alcune strategie per contenere il numero dei tagli cesarei, attraverso interventi clinici – supporto continuo in travaglio, uso del partogramma – ed altri interventi. Per quanto concerne poi la fase di puerperio vi è una unificazione del reparto di maternità con il nido.

In merito poi all'organizzazione della struttura, le donne sono assistite 24 ore su 24 da due medici di guardia attiva e quattro ostetriche; sono presenti quattro sale parto e due sale operatorie per ostetricia attive 24 ore su 24. Viene poi curata la formazione continua del personale e si è sviluppata una particolare attenzione nei confronti della rete, anche attraverso un sistema per la collaborazione tra *spoke* ed *hub* della rete ostetrico-neonatologica nell'area nord della Lombardia.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nel ringraziare i soggetti auditi che hanno illustrato una esperienza sicuramente eccellente, richiede alcuni chiarimenti utili per tentare di esportare il modello da loro illustrato; in particolare ritiene utile sapere quanti medici e specializzandi sono impegnati nel percorso nascita.

La senatrice BASSOLI (*PD*), con riferimento al policlinico Gemelli, chiede come sono individuate le gravidanze a rischio e quali sono le azioni adottate per ridurle; inoltre è opportuno sapere in che modo è fatta conoscere l'analgisia epidurale, anche nei corsi di preparazione al parto. Occorre poi approfondire come è impiegata la rilevazione del dolore e

se vi è una particolare attenzione verso le madri maggiormente esposte alla depressione.

In merito alla esperienza illustrata dalla professoressa Vergani ritiene utile preliminarmente comprendere come, da una parte, si rileva che il dolore connesso al parto rappresenti una esperienza e dall'altro si intensifichi il ricorso al parto analgesia. Inoltre, chiede ragguagli sul funzionamento dell'assistenza domiciliare integrata e su eventuali difficoltà di turnazione che potrebbero investire il personale medico della struttura ospedaliera impiegato nei consultori. Infine, potrebbe essere utile per la Commissione acquisire ulteriori elementi informativi anche sulle modalità di gestione sul rischio clinico.

Ad avviso del senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) l'esperienza ottimale delle strutture presentate nel corso dell'audizione induce a chiedere qual è il fattore determinante che spinge una donna in gravidanza a chiedere il parto cesareo.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede alla professoressa Vergani ulteriori chiarimenti sulle dimissioni entro 24 ore per i parti e sul personale impiegato nella sala parto.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che l'esperienza sicuramente apprezzabile descritta dai soggetti auditi risulta difficilmente esportabile altrove, chiede al dottor Cambieri ulteriori ragguagli sulla digitalizzazione del percorso nascita al fine di chiarire se sussistono eventuali problemi di natura medico-legale, per lo più legati alla tutela della riservatezza dei dati. Inoltre, sarebbe utile sapere dalla professoressa Vergani in che modo il rischio della asfissia *intrapartum* è misurato, evidenziato e certificato. Infine, sollecita una valutazione dei soggetti auditi sulla necessità di creare un terzo livello di assistenza al parto, quando dal punto di vista assistenziale sembrerebbero essere sufficienti due livelli.

Il dottor CAMBIERI, dopo aver precisato che il policlinico universitario Gemelli è struttura di terzo livello in virtù della peculiarità modellistica adottata nella regione Lazio, precisa che la documentazione cartacea conserva valore medico-legale e che il processo di digitalizzazione descritto non comporta alcun pericolo per l'integrità dei dati e la riservatezza. Dopo aver fornito maggiori elementi informativi sulla prevenzione e la presa in carico, ricorda che l'alto numero di tagli cesarei registrato nella struttura si giustifica a causa delle patologie che sono trattate. Evidenzia poi la presenza di un servizio psichiatrico per la madri a rischio di depressione e l'esistenza di un sistema di rilevazione del dolore.

La professoressa VERGANI, dopo aver fornito alcuni dati inerenti il personale impiegato nella clinica ostetrica, sottolinea come, a suo avviso, l'analgesia non può essere solo di tipo farmacologico, ma assume una connotazione ambientale, in quanto ha un ruolo sicuramente incisivo l'assi-

stenza ostetrica *one to one* come supporto fondamentale nei confronti della donna che partorisce. Peraltro, il dolore del parto è un elemento costitutivo dell'esperienza per una donna.

La senatrice PORETTI (PD) esprime un giudizio critico nei confronti della osservazione testé formulata dalla professoressa Vergani.

Il PRESIDENTE invita la professoressa Vergani ad attenersi a considerazioni di natura tecnico-scientifico per quanto concerne l'analgia epidurale, oggetto di una specifica riflessione nel corso della procedura informativa. Osserva inoltre come l'esperienza specifica della Fondazione Monza e Brianza sia senz'altro apprezzabile, sebbene il problema sia quello di svolgere una valutazione nazionale del percorso nascita.

La professoressa VERGANI ribadisce come l'analgia epidurale sia fondamentale, tanto da essere praticata con un indice del 24 per cento. Peraltro, nessuno studio dimostra che il maggior impiego dell'analgia epidurale comporterebbe una riduzione dei tagli cesarei.

Si sofferma poi sul protocollo d'intesa tra l'ospedale e le ASL in cui si pone l'accento sugli ambulatori specializzati, senza alcun rischio di turnazione del personale. Per quanto concerne il rischio *management* esso si avvale di strumenti che si adattano agli aspetti ostetrici, mentre il contenimento dei parti cesarei deve, a suo giudizio, nascere dalla consapevolezza che il parto cesareo aumenta il rischio di eventi avversi per la donna e per il bambino; per tale ragione, assumono rilievo le linee guida e i protocolli operativi per la riduzione di tali rischi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le valutazioni svolte, dichiara chiusa l'audizione.

Comunica che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SACCOMANNO (PdL), d'intesa con il relatore, senatore Cosentino riferisce alla Commissione sulle parti di competenza del de-

creto-legge in titolo ad iniziare dai commi da 1 a 4-*bis* dell'articolo 4, in materia di documentazione per le persone con disabilità o aventi patologie croniche o invalidanti.

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono che i verbali delle commissioni mediche competenti ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità attestino anche l'eventuale sussistenza dei requisiti sanitari per: il rilascio del contrassegno invalidi – concernente la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta –; le agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati alle persone con disabilità. Si prevede, di conseguenza, che i verbali suddetti possano sostituire le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici in oggetto.

Il comma 2-*bis* – inserito dalla Camera – demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi – riconoscimento che è invece automatico in base alla disciplina vigente –.

I commi 3 e 4 consentono che, con regolamenti governativi di delegificazione (emanati secondo la procedura ivi stabilita), si individuino ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle summenzionate commissioni mediche attestino l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

Il comma 4-*bis* – inserito dalla Camera – demanda ad un decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in relazione alle diverse patologie croniche o invalidanti ed alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Il successivo articolo 15 modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2012, la procedura stabilita per l'anticipo dell'interdizione dal lavoro «nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza». La nuova disciplina prevede che l'astensione in esame sia disposta (per il periodo di tempo indicato nel medesimo atto) da parte dell'azienda sanitaria locale, secondo le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre la normativa finora vigente attribuisce la competenza alla direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 38 reca una deroga, rispetto alla disciplina generale sulla distribuzione all'ingrosso dei farmaci, con riferimento ai depositi che trat-

tino esclusivamente gas medicinali. La novella individua alcuni requisiti (diplomi di laurea o pregressa esperienza professionale), sufficienti per la figura del responsabile del deposito summenzionato – in alternativa al requisito generale del possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale –. Si osserva che la deroga in oggetto appare concernere esclusivamente il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, mentre la novella si pone letteralmente in «deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2» (dello stesso articolo 101).

La novella specifica, inoltre, che sono fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 47-*bis* – inserito dalla Camera – prevede che nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegino la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso il ricorso alla cartella clinica elettronica, ed i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, «con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Si ricorda che, nel Piano sanitario nazionale 2011-2013, fra gli ambiti progettuali di maggior interesse della sanità digitale, sono compresi lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico (FSE, relativo alla storia clinica del paziente) e dei sistemi relativi ai centri unici di prenotazione (CUP).

In merito alla formulazione dell'articolo 47-*bis*, appare opportuno precisare se per cartella clinica elettronica si faccia riferimento – in conformità alle linee guida nazionali sul fascicolo sanitario elettronico – sia alle ipotesi di ricovero sia alle forme di assistenza sanitaria domiciliare. Si ricorda altresì che l'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa Atto Senato n. 2243-*bis*, in seconda lettura al Senato, prevede che, previa emanazione di un regolamento ministeriale, la conservazione delle cartelle cliniche – da parte delle strutture sanitarie pubbliche e di quelle private accreditate – sia effettuata esclusivamente in forma digitale e che, su richiesta, le copie siano rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo; l'articolo 16 del disegno di legge di iniziativa governativa Atto Senato n. 2935, in seconda lettura al Senato, prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE) – finora, come ricorda la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo, «non disciplinato a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario» –. La disciplina generale dell'istituto è ivi demandata ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura stabilita al comma 7. Ritiene che il tema della cosiddetta sanità digitale debba essere affrontato tenendo conto dei rilievi emersi nella recente audizione del Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento ad altri articoli del decreto-legge in esame, si segnala che tra le nuove norme in materia di abilitazione alla guida di

cui all'articolo 11, si sopprime il vincolo, in base al quale le commissioni mediche, competenti per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici dei soggetti rientranti in determinate categorie, siano costituite esclusivamente presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia. La novella si limita a prevedere che le commissioni siano costituite dai competenti organi delle regioni o delle province autonome, i quali provvedono altresì alla nomina dei presidenti delle stesse commissioni. Nella normativa fino ad ora vigente, il presidente della commissione è invece nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la quale operi la commissione. La novella, inoltre, esclude dall'ambito delle categorie tenute agli accertamenti presso le suddette commissioni i soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età; nell'articolo 14, relativo alla semplificazione dei controlli sulle imprese, la Camera (modificando il comma 6) ha specificato che il medesimo articolo non si applica ai controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si ricorda che una norma di esclusione analoga è ivi posta anche per i controlli in materia fiscale e finanziaria; sarebbe forse opportuno un esplicito riferimento anche alla materia della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale; i commi da 1 a 4 dell'articolo 16 concernono i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali ed il controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate. Si prevede, tra l'altro, che: gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino all'INPS i dati sui beneficiari unitamente a quelli sulle prestazioni concesse; l'INPS integri e coordini le informazioni ricevute sulle prestazioni ed i servizi sociali e socio-sanitari attivati in favore delle persone non autosufficienti con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS; quest'ultimo trasmetta (in forma individuale anonima) le informazioni di cui ai presenti commi a varie pubbliche amministrazioni (individuate dai commi 2 e 3); il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, con riferimento all'anno precedente; l'articolo 60 prevede una sperimentazione, nei comuni aventi più di 250.000 abitanti, della proroga dell'istituto della «carta acquisti». La sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, è attuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la disciplina di cui ai commi 2 e 2-bis. Ai fini della copertura dell'onere finanziario, pari (nel limite massimo) a 50 milioni di euro, viene ridotto nella misura corrispondente il «Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 444)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

La senatrice PORETTI (*PD*) rileva come se da un lato il provvedimento in esame è stato descritto come di natura prevalentemente tecnica si è tuttavia aperto sullo stesso un fronte di discussione che dovrebbe indurre la Commissione ad un approfondimento per comprendere i motivi che hanno condotto alla presentazione di tale iniziativa. Pertanto, propone che si svolga un ciclo di audizioni al fine di interpellare oltre al Ministero della salute anche l'Istituto superiore di sanità, soprattutto con riferimento alle disposizioni che specificano i compiti dell'Istituto previsti dall'articolo 11 della legge n. 40 del 2004 e che prevedono la trasmissione di alcune informazioni allo stesso Istituto da parte del Centro nazionale trapianti. In particolare, a suo avviso, occorrerebbe comprendere se queste disposizioni possono comportare oltre ad una duplicazione dei dati anche un pericolo per la tutela della loro riservatezza.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'oggetto della schema di decreto legislativo riguarda determinate prescrizioni tecniche, rileva come nel ciclo delle audizioni dovrebbe essere coinvolto anche il Centro nazionale trapianti. Stante la delicatezza degli argomenti richiamati e i termini per l'espressione del parere, propone che tale ciclo di audizioni si svolga già nella giornata di domani.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte infine che il sottosegretario Cardinale ha depositato una nota in cui fornisce alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dalla relatrice Bianconi sulle modifiche agli allegati tecnici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 20 marzo 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL FAI E DEL WWF SULL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONSUMO DEL SUOLO (N. 708)

Plenaria

332^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3111-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo rilevando che l'esame odierno ha per oggetto le modificazioni apportate dalla Camera al decreto-legge n. 2 del 2012, il cui disegno di legge di conversione era stato approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura il 23 febbraio scorso. La Camera ha profondamente modificato il testo licenziato dal Senato soprattutto sopprimendo tutta una serie di arti-

coli aggiuntivi che qui in Commissione, con una scelta largamente condivisa e poi confermata in Assemblea, erano stati introdotti al fine di dare soluzione ad esigenze di particolare ed urgente rilievo nel settore ambientale, con prevalente riferimento alla materia dei rifiuti. Le soppressioni disposte dall'altro ramo del Parlamento appaiono ispirate essenzialmente all'intento di conferire al provvedimento un carattere marcatamente omogeneo, facendo valere una particolare concezione del parametro dell'omogeneità – certo non la sola possibile – consistente nel riferire l'omogeneità non al titolo del decreto-legge e neppure al suo oggetto, bensì ai contenuti specifici, singolarmente considerati, delle singole disposizioni come da esso originariamente recate.

Esprime quindi vivo rammarico per la soppressione delle disposizioni approvate in prima lettura dal Senato, poiché esse miravano a dare risposte da lungo tempo attese a molti operatori dei diversi settori ambientali. Nonostante ciò, la Camera ha soppresso, tra l'altro, le disposizioni aggiuntive in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, di compostaggio di prossimità, di impianti che miscelano rifiuti speciali, di materiali raccolti dalle associazioni di volontariato, di oli usati, di RAEE, di gestione del compost, di acquisti verdi, di misure di compensazione, di garanzie finanziarie e di quantificazione dei flussi di contributi su politiche ambientali. La Camera ha confermato, invece, l'articolo 1-*bis* relativo alla realizzazione di impianti nella regione Campania, apportando, inoltre, alcune modifiche al testo licenziato dal Senato degli articoli originariamente costituenti il decreto. Innanzi tutto la Camera, all'articolo 1, con riferimento al trasferimento, per lo smaltimento, di rifiuti campani in altre Regioni, ha previsto che il trasferimento avvenga mediante intesa tra la Campania e la singola Regione interessata, mentre il decreto prevedeva al riguardo la conclusione in Conferenza Stato-Regioni di un accordo interregionale. Inoltre, all'articolo 2, relativo ai sacchetti per asporto, la Camera ha spostato dal 31 luglio al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale dovrà essere adottato il regolamento recante l'individuazione delle ulteriori caratteristiche tecniche per la commercializzazione dei sacchetti, che dovrà prevedere anche forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. La Camera ha poi spostato dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 il termine dal quale decorre l'applicazione di sanzioni per la commercializzazione di sacchetti non conformi. All'articolo 3, la Camera ha precisato al comma 2 che per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012. La Camera ha anche modificato i richiami normativi presenti al comma 3 dell'articolo 3. Ancora all'articolo 3 la Camera ha confermato il comma 10 del testo licenziato dal Senato, frutto di un emendamento approvato in Commissione, relativo all'integrazione con decreto ministeriale degli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti, mentre ha modificato il comma 19, frutto anche questo di un emendamento approvato in Commissione, con il prevedere che nelle more di uno specifico decreto ministeriale, e non di una decisione europea, la caratteristica H14 viene attribuita sentito il parere dell'I-

SPRA. La Camera ha poi soppresso la previsione per la quale restavano esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica H14 i rifiuti avviati a trattamenti non implicanti contatto con l'ambiente acquatico.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara di condividere il ramma-rico espresso dal presidente D'Alì sottolineando che le disposizioni sop-presses dalla Camera dei deputati avevano ottenuto il larghissimo consenso delle forze politiche nel corso dell'esame prima in Commissione e poi nell'Assemblea del Senato. Auspica pertanto che le parti soppresses, in parti-colar modo quelle relative agli sfalci, al volontariato e agli oli usati, pos-sano diventare legge con l'approvazione del disegno di legge n. 3162.

La senatrice GALLONE (*PdL*) si associa alle considerazioni del Re-latore facendo presente che le questioni ambientali trattate negli emenda-menti approvati in Senato erano comunque coerenti con il titolo del prov-vedimento ed erano state condivise dal Governo a seguito di un esame ap-profondito e competente.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) ritiene che quanto accaduto alla Ca-mera dei deputati rappresenti un'occasione perduta che avrebbe consentito di dare finalmente una risposta agli operatori di diversi settori ambientali. Preannuncia quindi la presentazione in Assemblea di alcuni ordini del giorno sui temi di interesse del suo Gruppo.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e dai senatori intervenuti e fa presente che le tematiche oggetto delle modificazioni introdotte dal Senato in prima lettura e poi soppresses dalla Camera potranno trovare adeguata col-locazione all'interno del disegno di legge n. 3162, in corso di esame in Commissione.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, rileva che all'interno del disegno di legge n. 3162 potranno trovare collocazione sia le temati-che oggetto delle modificazioni apportate dal Senato in prima lettura e poi soppresses dalla Camera, sia le tematiche oggetto di emendamenti che, nel corso dell'esame in Senato, vennero approvati in Commissione e poi di-chiarati improponibili dalla Presidenza dell'Assemblea per estraneità al-l'oggetto del decreto-legge.

Il senatore FERRANTE (*PD*) si associa alle osservazioni formulate dai senatori intervenuti e rileva che la Camera dei deputati, con una scelta assolutamente non condivisibile, ha modificato l'articolo 2 del decreto nel senso di spostare dal 31 luglio al 31 dicembre 2012 il termine per l'ema-nazione del previsto regolamento e dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre

2013 il termine dal quale decorre l'applicazione di sanzioni per la commercializzazione di sacchetti non conformi.

Il senatore VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento concernente la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto, in forza della quale si prevede che lo smaltimento di rifiuti campani in altre Regioni può avvenire a seguito di intesa tra la regione Campania e la singola Regione interessata. La modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento non solo rende più difficile la soluzione del problema rifiuti in Campania, ma rappresenta un inopportuno e pericoloso precedente di superamento del principio e del modello della concertazione Governo-Regioni in sede di Conferenza. Preannuncia quindi che non voterà a favore del provvedimento.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) preannuncia che il suo Gruppo presenterà in Assemblea un emendamento riguardante la questione del trasferimento fuori Regione dei rifiuti campani e osserva che non si comprende la ragione per cui il Governo ha dapprima in Senato attivamente collaborato all'approvazione di una serie di proposte emendative per poi pronunciarsi alla Camera a favore della soppressione delle modificazioni introdotte dal Senato.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e rileva che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1 del decreto crea seri problemi anche all'economicità della gestione degli impianti di smaltimento nelle Regioni diverse dalla Campania. Auspica quindi che il Governo quanto meno mantenga gli impegni derivanti da una serie di ordini del giorno accolti in Senato in sede di prima lettura del provvedimento.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario FANELLI fa presente che sulle scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento ha fortemente influito, in un contesto più generale segnato dalla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale e da una lettera inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere in tema di emendabilità dei decreti-legge, un parere reso dal Comitato per la legislazione, che ha interpretato il parametro dell'omogeneità in modo fortemente restrittivo. Sottolinea quindi che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto riguardano unicamente i rifiuti urbani.

Il presidente D'ALÌ propone quindi di soprassedere alla presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale ed a presentare gli emendamenti che dovessero eventualmente rendersi necessari a seguito del parere della 5^a Commissione permanente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra, per le parti di competenza della Commissione, il provvedimento in titolo facendo presente che esso è finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, nel senso di una riforma che, secondo quanto recita la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, non costa, libera risorse per la crescita e, favorendo un migliore ambiente imprenditoriale, fa aumentare l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese.

In particolare, l'articolo 2 stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che consente di iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, debba essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, non più in via generale, ma solo ove previsto dalla normativa vigente. Pertanto, ove non previsto da alcuna disposizione, viene meno l'obbligo di allegare tale documentazione. L'articolo 3 introduce alcune disposizioni finalizzate alla compensazione ed alla riduzione degli oneri amministrativi, in ampia misura da perseguire mediante strumenti di delegificazione. L'articolo 9 demanda a un decreto interministeriale, adottato dai Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, l'approvazione di un modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti, che sostituirà le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati la rubrica dell'articolo, che nel testo iniziale faceva riferimento ai soli impianti termici, è stata modificata al fine di riferire la norma a tutti gli impianti. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune o dell'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novella l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (legge Tognoli) al fine di consentire il trasferimento della proprietà dei parcheggi a condizione che diventino pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo Comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, a meno che non vi sia un'espressa previsione nella convenzione stipulata con il Comune o l'autorizzazione del Comune stesso. Nel quadro delle norme

sulle liberalizzazioni delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l'articolo 12 prevede che le misure per semplificare i procedimenti possano essere attivate attraverso convenzione fra vari soggetti: le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate. Il comma 4 estende la portata dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, attualmente all'esame della Camera (Atto Camera n. 5025) in seconda lettura, prevedendo che con i regolamenti ivi previsti, finalizzati alla semplificazione, siano altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere. L'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, obbligando le amministrazioni pubbliche a pubblicare la lista dei controlli. L'articolo 23 demanda a un regolamento di delegificazione – emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata – la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese (PMI), concentrando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte e anche, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si fissa, inoltre il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto, per l'emanazione del regolamento. Ai sensi dello stesso comma, dalla data di entrata in vigore del regolamento sono identificate le norme regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 2-bis, che prevede che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. L'articolo 24 reca, nelle varie lettere del comma 1, una serie di novelle alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice dell'ambiente. La lettera a) novella il comma 17 dell'articolo 6 relativamente all'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010. La lettera b) novella l'articolo 10, comma 1, al fine di precisare più opportunamente che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata anziché richiesta come era previsto nel testo previgente. La lettera c) novella il comma 1 dell'articolo 29-decies al fine di prevedere che, per gli impianti localizzati in mare, l'ISPRA esegua i controlli, previsti in materia di AIA dal comma 3 del medesimo articolo, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La lettera d) reca novelle all'articolo 109 volte a modificare le procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. La lettera d-bis), inserita durante l'esame

presso la Camera dei deputati, introduce l'obbligo, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, di allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione. La stessa disposizione disciplina il contenuto informativo della dichiarazione citata. La lettera *e*) integra il disposto del comma 7 dell'articolo 216-*bis* del Codice al fine di inserire una disposizione transitoria applicabile nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati. La lettera *f*) inserisce un comma 3-*bis* all'articolo 228 del codice relativo al contributo ambientale per il recupero degli pneumatici usati. La lettera *f-bis*), inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novella il comma 7 dell'articolo 242 del Codice al fine di prevedere che nell'ambito dell'articolazione per fasi temporali diverse dei progetti di interventi di bonifica o messa in sicurezza che presentino particolari complessità, possa essere valutata l'adozione di tecnologie innovative. La lettera *g*), modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sopprime le parti della lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 268 del Codice che individuavano il Ministero dell'ambiente quale autorità competente, nel caso delle piattaforme *off-shore* e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *off-shore*, all'effettuazione dei controlli. La lettera *h*) riscrive il comma 5 dell'articolo 281 del Codice, volto a prevedere che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. La lettera *i*) integra l'elenco recato dall'allegato VIII alla parte seconda del Codice, al fine di includere tra le attività assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) i terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore*. L'articolo 25, riguardante misure di semplificazione per le imprese agricole. L'articolo 26 rivede in senso restrittivo la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori. Tale misura è finalizzata, tra l'altro, a consentire il riutilizzo da parte degli agricoltori di quei territori che nel passato sono stati adibiti a bosco in seguito all'adozione di misure agroambientali di carattere europeo finalizzate alla messa a riposo dei terreni. L'articolo 28 inserisce un comma 9-*bis* all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti (movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda e movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio) non devono essere considerati operazioni di «trasporto» ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del citato decreto. Lo stesso articolo modifica, inoltre, la definizione di «deposito temporaneo di rifiuti» recata dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderla compatibile con la novella suddetta. L'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base. L'articolo 44 prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di

un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Il comma 2 dell'articolo in esame novella il comma 1-*ter* dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'articolo 181, comma 1-*bis*, lettera *a*), in taluni casi nei quali venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente. L'articolo 53 prevede l'approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici. L'articolo 57 detta norme di semplificazione e sviluppo di interesse per le imprese del settore energetico. La prima semplificazione consiste nella individuazione di una determinata tipologia di infrastrutture e insediamenti strategici per il settore energetico concernenti oli minerali e carburanti. Tali strutture sono cioè definite sin d'ora e automaticamente come strategiche, ciò che consente di passare direttamente alle procedure attinenti alle fasi realizzative. La seconda semplificazione riguarda la competenza, la concentrazione e i termini di conclusione per i procedimenti (per lo più autorizzatori) per la effettiva realizzazione o modificazione di tali impianti e insediamenti strategici nel settore energetico. La competenza viene trasferita dalle Regioni allo Stato, d'intesa con le singole Regioni interessate, ciò che determina la concentrazione di questo tipo di procedimenti in capo al medesimo soggetto (lo Stato) garantendo al contempo il rispetto della competenza regionale. Ulteriore concentrazione procedimentale, nonché abbreviazione dei termini (180 giorni inclusa la VIA) per la conclusione del procedimento sono assicurati dai commi 3 e 4. La terza semplificazione (commi da 7 a 9) riguarda le procedure per la modifica degli stabilimenti o insediamenti esistenti: a tal fine si prevedono – in luogo delle preesistenti sequenze di procedimenti amministrativi separati – accordi di programma tra amministrazioni interessate, nonché il mantenimento di validità di autorizzazioni preesistenti in capo all'impianto da modificare. La quarta semplificazione (commi 5, 6 e 10) consiste nell'armonizzare su 10 anni la durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri (attualmente spesso molto più brevi), con riduzione del numero di procedimenti cui l'impresa è soggetta e maggior termine per ammortizzare gli investimenti. La quinta semplificazione (comma 11) consiste nella abolizione di un adempimento delle imprese

del settore petrolifero non più necessario, quale l'obbligo di colorazione della benzina senza piombo. La sesta semplificazione (comma 12), relativa alle reti di gas naturale nel Mezzogiorno, consiste nel far coincidere la data di effettiva entrata in esercizio del gasdotto e il decorso del termine dodicennale della relativa concessione, momenti che invece nel regime preesistente erano separati, con effetti di minore certezza giuridica e maggior rischio degli investimenti. L'articolo 57-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'individuazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia. L'obiettivo della norma è di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti. L'articolo 62 dispone che, dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, «sono o restano abrogate» le disposizioni riportate nella tabella A, allegata al decreto, che contiene – nel testo integralmente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati – un elenco di 298 atti di varia natura (leggi, regi decreti, regolamenti). Si tratta di disposizioni, nella gran parte dei casi insuscettibili di essere ulteriormente applicate, alcune di interesse della Commissione in quanto ascrivibili a taluni specifici settori normativi: normativa sulla caccia, inquinamento ovvero provvedimenti urgenti adottati in occasione di passati eventi calamitosi.

Si apre la discussione.

Il senatore FERRANTE (PD) fa presente che la disposizione recata dall'articolo 24 del decreto in tema di trasporto transfrontaliero di rifiuti potrebbe avere conseguenze negative sulla circolazione delle materie prime seconde e rileva che nell'articolo 14 del decreto è presente una irragionevole confusione tra controlli e sistemi di certificazione.

Il relatore, senatore FLUTTERO (PdL), sottolinea l'opportunità di un'attenta riflessione sui possibili effetti della normativa dettata dall'articolo 24 del decreto in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

La senatrice MAZZUCONI (PD) fa presente che dovrebbe essere approfondita la portata della semplificazione recata dall'articolo 44 del decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 20 marzo 2012

**Plenaria
101^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
PISANU*

Interviene il ministro della Giustizia Paola Severino, accompagnata dal dottor Antonio Gullo, consigliere del Ministro.

La seduta inizia alle ore 14.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro della giustizia Paola Severino, che replica alle domande dei membri della Commissione svolte nella seduta del 22 febbraio.

Il ministro SEVERINO svolge il proprio intervento con alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando il Ministro per l'ampiezza delle risposte fornite.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA chiede che la Commissione svolga un accertamento sulle mancate proroghe di provvedimenti di 41-*bis* nel 1993 alla luce delle dichiarazioni rese in audizione dalla Procura di Firenze e dalla Procura di Palermo.

Il PRESIDENTE assicura che sottoporrà la questione all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento interno, è accompagnato dal proprio difensore di fiducia, avvocato Francesco Perli, ed è altresì accompagnato dalla professoressa Eva Negri, consulente dell'Ilva, e dal dottor Renzo Tomassini, responsabile ecologia dello stabilimento Ilva di Taranto.

Luigi CAPOGROSSO, *gestore dell'impianto Ilva di Taranto*, e Francesco PERLI, *difensore di fiducia di Luigi Capogrosso*, svolgono relazioni.

Interviene per porre un quesito il deputato Alessandro BRATTI (*PD*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea della Camera, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 15,50.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Luigi CAPOGROSSO, *gestore dell'impianto Ilva di Taranto*, Eva NEGRI, *consulente dell'Ilva*, Renzo TOMASSINI, *responsabile ecologia dello stabilimento Ilva di Taranto*, e Francesco PERLI, *difensore di fiducia di Luigi Capogrosso*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione di Luigi Sorrentino e di Pietro Moretti, consulenti esperti del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato*).

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, illustra alla Commissione l'attività istruttoria svolta per la predisposizione della nuova formulazione della proposta di parere, dando atto che tale attività si è avvalsa della proficua collaborazione del Governo, per la quale ringrazia tutti gli uffici coinvolti.

In merito ai contenuti della nuova formulazione osserva che il comma 1 dell'articolo 1, già contenuto nella proposta presentata il 29 febbraio scorso, permette di inserire il decreto in esame nella prospettiva dell'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre il comma 2, come riformulato, assicura una individuazione equilibrata delle compe-

tenze che la regione Lazio può e deve esercitare nel conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. La nuova formulazione dell'articolo 1-*bis* raccoglie il suggerimento, emerso nei lavori istruttori, di coinvolgere direttamente la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella quantificazione degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Al testo dell'articolo 1-*ter*, sono state apportate, rispetto alla proposta di parere presentata nella seduta del 29 febbraio scorso, limitate modifiche, che, tra l'altro, raccolgono indicazioni provenienti anche dal Governo.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II, relative ai beni culturali, la nuova formulazione del parere mantiene sostanzialmente il testo dello schema iniziale, senza recepire le numerose e rilevanti proposte di modifica emerse nel corso dei lavori istruttori. Ricorda che su alcune di tali proposte era stato acquisito anche l'assenso del Governo. Dal momento che, peraltro, non è stato possibile pervenire ad un accordo tra i due relatori che permettesse di inserirle nella proposta di parere, ritiene che la questione dovrà essere di nuovo valutata in sede di esame delle proposte emendative.

Ricorda che le problematiche emerse riguardavano la distinzione tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione dei beni, la possibilità per Roma capitale di concorrere alla valorizzazione attraverso la Conferenza delle Soprintendenze avvalendosi dello strumento degli accordi di valorizzazione e la discrasia terminologica tra la definizione di beni culturali contenuta nel relativo codice e il riferimento ai beni storici e artistici contenuti nella legge delega.

Per quanto riguarda i restanti articoli della proposta di parere, precisa che essa contiene le disposizioni condivise dai relatori sulle quali è stato acquisito l'assenso del Governo. Per questa ragione, in considerazione dell'avviso contrario del Governo, non è stato riproposto l'articolo 8-*bis* contenuto nella proposta di parere presentata il 29 febbraio scorso, concernente il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato in EUR SpA. In proposito sollecita, tuttavia, il Governo ad una ulteriore valutazione, ritenendo che le obiezioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica possano considerarsi superati, considerando che negli ultimi esercizi la società non ha distribuito dividendi. Segnala l'inserimento all'articolo 11 di due disposizioni relative all'attribuzione per legge del patrocinio in giudizio di Roma capitale all'Avvocatura capitolina. Tale attribuzione concerne anche il contenzioso nei confronti della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Per quanto concerne infine le disposizioni finanziarie contenute nell'ultimo Capo, ricorda che anche in questo caso sono state tenute in considerazione le osservazioni formulate dal Governo; i relatori si riservano comunque di valutare le proposte emendative che saranno eventualmente presentate.

Il deputato Maurizio LEO (*PdL*), *relatore*, nel ringraziare l'altro relatore, il Governo e i membri della Commissione per l'intensa attività svolta sul testo del provvedimento all'esame, ritiene che la nuova formu-

lazione della proposta di parere sia idonea a risolvere numerose questioni emerse nel corso del dibattito, ad iniziare dal comma 2 dell'articolo 1, relativo al conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale. Reputa al riguardo che la riformulazione proposta sia equilibrata e rispettosa delle competenze statali e regionali, dal momento che lo Stato e la regione Lazio procedono con legge, rispettivamente statale e regionale, al conferimento delle funzioni amministrative ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza legislativa. È pertanto escluso che lo Stato intervenga nel conferimento di funzioni amministrative ricadenti nelle materie di competenza regionale.

In merito alla procedura di definizione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, disciplinata dall'articolo 1-*bis*, concorda con il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, quale sede tecnica per la quantificazione dei predetti costi in collaborazione con l'IFEL, e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come sede di decisione politica.

Richiama inoltre la questione relativa al trasferimento dell'intera partecipazione azionaria della società EUR S.p.A. a Roma capitale, attualmente posseduta per il 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Concorda a tale riguardo con quanto affermato dall'altro relatore circa le ragioni del mancato inserimento di tale previsione nella nuova formulazione della proposta di parere, in considerazione delle problematiche emerse nel corso delle riunioni istruttorie, con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria. Ricorda a tale proposito che il Governo ha evidenziato la necessità di una copertura finanziaria sul bilancio dello Stato, connessa ai possibili effetti negativi sul saldo netto da finanziare derivanti dal venir meno dei dividendi, per effetto del trasferimento della partecipazione azionaria. Fa presente tuttavia che, come emerge dai bilanci societari, EUR S.p.A. non sembra aver distribuito utili a partire dall'anno 2008. Circostanza che appare confermata anche con riferimento all'esercizio 2011. Ritiene pertanto necessaria una ulteriore valutazione sulla possibilità di disporre il trasferimento a Roma capitale della partecipazione detenuta dallo Stato, e invita a tal fine il Governo a verificare se effettivamente i profili di natura finanziaria impediscano di inserire nel decreto in esame una simile previsione, che risulterebbe pienamente coerente con la funzione strategica che la società EUR S.p.A. con il suo *asset* patrimoniale potrebbe svolgere per lo sviluppo del territorio di Roma capitale.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*) sottolinea il contributo costruttivo che il gruppo della Lega Nord ha recato alla definizione della nuova formulazione della proposta di parere, attraverso la propria attiva partecipazione ai lavori istruttori. Ritiene che anche grazie a questo contributo sia stato evitato l'inserimento di misure del tutto estranee all'oggetto della delega, quali quelle sulla stabilizzazione dei lavoratori precari del comune di Roma o del trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A.

Evidenzia, tuttavia, che numerose proposte del proprio gruppo non trovano riscontro nella nuova formulazione presentata dai relatori nella seduta odierna. Segnala in particolare che diverse disposizioni di tale nuova formulazione non siano riconducibili al contenuto della legge delega; richiama a tale riguardo le previsioni dell'articolo 1-ter, relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali, e quelle dell'articolo 11-bis, che implicano esclusivamente per il comune di Roma deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno. Rileva altresì come la nuova formulazione della proposta di parere mantenga il riferimento ai beni culturali, che rappresentano un ambito di beni più ampio rispetto ai beni storici e artistici, per i quali la legge delega prevede il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative.

Più in generale ricorda che, per quanto concerne i profili di finanziamento delle funzioni conferite, il gruppo della Lega Nord ha proposto l'introduzione di una specifica tassa sui servizi, in modo da far ricadere gli oneri aggiuntivi derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica sui soggetti che usufruiscono dei servizi connessi a tale ruolo, anziché porli a carico della fiscalità generale. Se non si intende porre in essere una soluzione di questo genere, sarebbe a suo avviso auspicabile la creazione di una «capitale reticolare» ossia articolata su tutto il territorio nazionale, ripartendo in tal modo gli oneri tra i diversi territori. Esprime, pertanto, a nome del proprio gruppo una valutazione nel complesso negativa sulla proposta dei relatori, annunciando la presentazione di emendamenti che permettano di superare i profili problematici, che i membri del proprio gruppo hanno evidenziato nel corso dell'esame dello schema di decreto.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI in primo luogo dichiara di condividere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 contenuta nel nuovo testo della proposta di parere dei relatori.

Con riferimento alla questione dei beni culturali, ed in particolare della Conferenza delle Soprintendenze, evidenzia che dalla formulazione dell'articolo 2-bis della proposta di parere non appare sufficientemente chiaro il contenuto delle competenze ad essa attribuite, con specifico riguardo al rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, previsto dal comma 1. Infatti, al successivo comma 3 tali poteri in materia di rilascio di autorizzazioni e nulla osta non sono ricomprese tra i compiti della Conferenza, che sembra invece titolare di sole funzioni di coordinamento e programmazione. Rileva altresì che l'attribuzione di poteri decisionali alla Conferenza, in considerazione anche del numero di soggetti in essa presenti, potrebbe comportare complicazioni rispetto alla situazione attuale, in cui i poteri autorizzatori spettano esclusivamente al singolo sovrintendente competente in relazione alla natura dell'intervento da autorizzare. Per queste ragioni invita la Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere il periodo del comma 1 dell'articolo 2-bis che, riproducendo quanto già contenuto nel testo iniziale dello schema, fa riferimento al rilascio di titoli autorizzatori e nulla osta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita la Commissione altresì a valutare con attenzione la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*, che riproduce, anche in questo caso, il testo iniziale dello schema di decreto legislativo, in base alla quale «il funzionamento e gli effetti» della Conferenza delle Soprintendenze sono disciplinati in conformità di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 per la Conferenza di servizi. Tale previsione, infatti, sembrerebbe attribuire all'attività della Conferenza delle Soprintendenze un valore decisorio nelle materie di propria competenza.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-Api*), con riferimento all'intervento del Ministro, ritiene che la Commissione, nella definizione del proprio parere, debba perseguire finalità di semplificazione delle procedure relative alla programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma capitale. Precisa, a tale riguardo, che le modalità con cui si svolge la valorizzazione dei beni culturali sono condizionate dalle decisioni prese in sede di tutela degli stessi beni. Pertanto, nella misura in cui si mira a tener separate le decisioni di tutela da quelle in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione, si rischia di privare di qualunque effetto le decisioni assunte in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione. La Conferenza delle Soprintendenze dovrebbe essere, a suo avviso, il luogo dove le esigenze di tutela e quelle di valorizzazione trovino un momento di confronto, in cui attraverso la sinergia delle diverse competenze la funzione di tutela si faccia carico dei programmi di valorizzazione. Per queste ragioni la Conferenza deve, a suo giudizio, disporre di poteri decisori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel concordare con quanto osservato dall'onorevole Lanzillotta in merito alla necessità di trovare un coordinamento tra la funzione di tutela e quella di valorizzazione, invita i relatori ad approfondire la questione al fine di giungere ad una nuova formulazione dell'articolo 2-*bis*, che permetta di conseguire tale obiettivo, assicurando la semplificazione delle procedure necessarie per realizzare gli interventi di valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale che Roma possiede.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che una nuova formulazione dell'articolo in esame nel senso ora prospettato dall'onorevole Lanzillotta modificherebbe la logica e le competenze della Conferenza delle Soprintendenze, la quale si troverebbe a dover decidere anche sui singoli interventi di valorizzazione. Ciò, a suo avviso, si discosta dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 2-*bis*, il quale assegna alla Conferenza funzioni di programmazione e di coordinamento. Rileva altresì che, nel caso in cui si attribuiscono alla Conferenza poteri decisori, andrebbe meglio definito l'ambito oggettivo in cui tali poteri si eserciterebbero. Ribadisce in ogni caso che, in tali ipotesi, il lavoro della Conferenza non potrebbe che concentrarsi sull'istruttoria puntuale dei singoli inter-

venti, per cui alla Conferenza stessa dovrebbero essere forniti tutti gli elementi di informazione, che al momento sono trasmessi all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) ritiene che le difficoltà evidenziate nell'intervento del Ministro potrebbero essere superate prevedendo che i poteri decisori attribuiti alla Conferenza delle Soprintendenze si esplichino in relazione agli interventi individuati nella programmazione stabilita dalla Conferenza stessa.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, osserva che la questione potrebbe essere risolta recuperando, in sede di formulazione delle proposte emendative, il testo elaborato nel corso dei lavori istruttori, in base al quale la Conferenza può essere chiamata a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) osserva che, in ogni caso, bisognerebbe prevedere che la Conferenza decida in merito al rilascio dei titoli autorizzatori in questione. La formulazione suggerita da ultimo dal collega Causi, infatti, prospetta un'eventualità che, tra l'altro, non si chiarisce da chi possa essere attivata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, richiama l'esigenza di precisare non solo le funzioni della Conferenza, ma anche l'ambito al quale si riferiscono le previsioni contenute nel Capo II. Occorre infatti stabilire con certezza se tali previsioni abbiano per oggetto tutto il complesso dei beni culturali o soltanto quelli storici e artistici.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito oggettivo di riferimento delle previsioni del Capo II. Procedendo quindi all'esame delle altre questioni rimaste aperte, rileva che, per quanto riguarda l'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.a., l'assenza di dividendi non può ritenersi una motivazione risolutiva, perché bisogna tener conto del valore patrimoniale di ciò che sarebbe trasferito. Per quanto concerne le misure introdotte nella nuova formulazione della proposta di parere in merito all'avvocatura di Roma capitale, invita la Commissione a riflettere sulla riconducibilità all'oggetto della delega di tali previsioni. Osserva al riguardo che esse potrebbero più appropriatamente essere inserite, qualora la Commissione ne ravvisi l'opportunità, in un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2010, che interveniva sull'organizzazione di Roma capitale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) rileva, sempre con riferimento all'ipotesi di trasferimento a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A., che l'assenza di dividendi registrata negli ultimi tre anni non impedisce che la società produca utili e distribuisca dividendi negli anni successivi, dal momento che questo è il suo scopo sociale. Dichiarò inoltre la propria netta contrarietà all'inserimento nel parere delle misure sull'Avvocatura di Roma capitale, contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione. Osserva che qualunque legificazione del ruolo dell'Avvocatura di Roma capitale dovrebbe basarsi su una puntuale e completa informazione sull'organizzazione e il funzionamento di tale struttura.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, condividendo le argomentazioni formulate dal Ministro e dalla collega Lanzillotta, ritiene che, in sede di esame degli emendamenti, i commi 4 e 5 dell'articolo 11 possano anche essere espunti ed eventualmente essere ripresi inserendo un'osservazione sul medesimo tema che faccia riferimento a successivi interventi legislativi.

Il deputato Maurizio LEO (*PdL*), *relatore*, ritiene opportuno precisare che le misure introdotte dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione hanno una finalità di semplificazione. La prima, in particolare, permette di evitare che il Sindaco debba sottoscrivere, ai fini della costituzione in giudizio, numerosissime procure. Sottolinea quindi che le disposizioni contenute nel comma 5 sono particolarmente necessarie, in quanto consentono il patrocinio in giudizio della gestione commissariale, dal momento che, come evidenziato nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 7 dicembre scorso, tale gestione non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel parere citato si evidenziava pertanto l'opportunità di assicurare la prosecuzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura comunale, come appunto si prevedrebbe nella disposizione in questione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esigenza, manifestatasi nei lavori istruttori, di verificare la correttezza delle disposizioni in merito al patto di stabilità interno contenute nell'articolo 11-*bis* della nuova formulazione della proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che dalle verifiche effettuate anche direttamente con la Ragioneria generale dello Stato, è stato appurato che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 11-*bis* non comportano un allentamento dei vincoli del patto, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le esclusioni dai vincoli medesimi ivi previste attengono a poste del bilancio dello Stato ben individuabili e già scontate nei saldi.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) osserva che deve in ogni caso essere rivista la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 11-*bis*, dato che sulla base di quella proposta, non è possibile individuare quali siano i finanziamenti che vengono attribuiti direttamente a Roma capitale. Nel caso in cui si tratti dei finanziamenti relativi al trasporto pubblico locale, oltre all'esigenza di specificarlo, ribadisce che sarebbe necessario richiamare le modalità di svolgimento dei servizi medesimi previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca misure in materia di liberalizzazioni.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, condivide le perplessità manifestate dalla collega Lanzillotta sul comma 3 dell'articolo 11, rispetto al quale ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma al Presidente che le proposte emendative dovranno essere riferite alla nuova formulazione della proposta di parere, presentata dai relatori nella seduta odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, conferma che le proposte emendative dovranno riferirsi alla nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta odierna. Rinvia quindi all'Ufficio di Presidenza, già previsto a conclusione della seduta in corso, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative e di eventuali proposte di parere alternative, nonché per la definizione del calendario del prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 10,40 alle ore 10,50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
PRESENTATA DAI RELATORI**

Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 1-bis.

(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Raccordi istituzionali)

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

3. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole «i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano,» sono inserite le seguenti: «il Sindaco di Roma capitale,»

CAPO II

BENI STORICI, ARTISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

Art. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze)

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito ac-

cordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio».

2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese

3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali)

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e

fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Art. 4.

(Funzioni in materia di beni culturali)

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni e i compiti amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

(Teatro dell'Opera di Roma)

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione, e le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

Art. 6.

(Funzioni in materia di beni paesaggistici)

Soppresso

Art. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

CAPO III**SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO****Art. 8.**

(Funzioni in materia di fiere)

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche

di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

Art. 9.

(Funzioni in materia di turismo)

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.»

CAPO IV

PROTEZIONE CIVILE

Art. 10.

(Funzioni in materia di protezione civile)

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Art. 11.*(Organizzazione e personale)*

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

4. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina che esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Roma capitale, nelle controversie nelle quali le norme vigenti consentono la rappresentanza in giudizio per il tramite dei propri funzionari amministrativi, può farsi rappresentare dagli stessi. Roma capitale può avvalersi, altresì, dell'assistenza di avvocati del libero foro nei soli casi e secondo le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

5. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 11-bis.*(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, ove sia individuata la necessaria compensazione finanziaria, le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto.

3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

Art. 11-ter.*(Rendicontazione della gestione commissariale)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare».

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 12.*(Disposizioni finali)*

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente

decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria
151^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dottor Gian Carlo Caselli, accompagnato dal procuratore aggiunto, dottor Andrea Beconi e dal sostituto procuratore, dottor Paolo Toso.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore SACCOMANNO, anche a nome dei senatori Bianconi e Gramazio, chiede che i lavori odierni si svolgano in seduta segreta.

La senatrice PORETTI esprime la propria contrarietà rispetto a tale richiesta.

Il senatore MASCITELLI ritiene che sarebbe semmai preferibile secretare solo le parti di audizione sulle quali vengano espresse particolari esigenze di riservatezza da parte degli audendi.

Il senatore COSENTINO non ravvisa motivi per opporsi alla richiesta di secretazione.

Il senatore GRAMAZIO sottolinea che, in base alla disciplina posta dal Regolamento interno, la richiesta relativa alla secretazione dei lavori è stata ritualmente sollevata.

Il PRESIDENTE, preso atto della volontà prevalente emersa nel corso del dibattito incidentale, dispone che l'audizione all'ordine del giorno venga svolta in seduta segreta e che il relativo resoconto stenografico sia trattato alla stregua di un documento segreto.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,10.

La seduta termina alle ore 15,30.

